

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
85/C 151/01	n. 1083/84 dell'on. Magdalene Hoff, Johannes Peters, Dieter Rogalla e Gunter Topmann alla Commissione Oggetto: Provvedimenti di promozione dell'economia regionale.	1
85/C 151/02	n. 1143/84 dell'on. Patrick Lalor alla Commissione Oggetto: Artigianato	2
85/C 151/03	n. 1272/84 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Politica dei prezzi nel settore del gas naturale	3
85/C 151/04	n. 1373/84 dell'on. Heinz Vetter, Karl-Heinrich Mihr, Johannes Peters, Kurt Vittinghoff, Manfred Wagner alla Commissione Oggetto: Misure di sicurezza sul luogo di lavoro per il personale dei laboratori di genetica e biotecnologia	4
85/C 151/05	n. 1403/84 dell'on. Giovanni Cervetti, Andrea Raggio, Vera Squarcialupi e Aldo Bonaccini alla Commissione Oggetto: I servizi di protezione sanitaria, ambientale e civile nell'arcipelago della Maddalena	4
85/C 151/06	n. 1492/84 dell'on. Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Fonderia di piombo a Ranelagh	5
85/C 151/07	n. 1493/84 dell'on. Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Molestie subite da membri irlandesi del Parlamento europeo all'aeroporto di Londra in transito tra Dublino e Bruxelles	5
85/C 151/08	n. 1551/84 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione Oggetto: Formalità doganali al nuovo posto di frontiera di Mesenich.	6
85/C 151/09	n. 1563/84 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Distribuzione dei diamanti	6
85/C 151/10	n. 1567/84 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Importazione di diamanti dall'India.	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 151/11	n. 1570/84 dell'on. Alasdair Hutton alla Commissione Oggetto: Pubblicazioni in materia di silvicoltura	7
85/C 151/12	n. 1580/84 dell'on. Elise Boot alla Commissione Oggetto: Libertà dei pagamenti internazionali — Conseguenze della sentenza Luisi e Carbone	8
85/C 151/13	n. 1601/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Bilancio delle pratiche amministrative della Commissione prima dell'avvicendamento	9
85/C 151/14	n. 1623/84 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Analisi sul tenore proteico dei cereali	9
85/C 151/15	n. 1636/84 dell'on. James Elles alla Commissione Oggetto: Divieto all'incinerazione di paglia e stoppie	10
85/C 151/16	n. 1640/84 dell'on. Patrick Lalor alla Commissione Oggetto: Industria del turismo: presente e futuro	10
85/C 151/17	n. 1641/84 dell'on. Rika De Backer-Van Ocken alla Commissione Oggetto: IC-Anversa-Colonia via Hassel-Maastricht	11
85/C 151/18	n. 1653/84 dell'on. Gene Fitzgerald alla Commissione Oggetto: Zone di promozione occupazionale	11
85/C 151/19	n. 1655/84 dell'on. Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Inquinamento atmosferico nel quartiere dublinese di Ranelagh.	12
85/C 151/20	n. 1662/84 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Politica del personale nello stabilimento del Galles della Hitachi	12
85/C 151/21	n. 1671/84 dell'on. Karel De Gucht Jørgen Nielsen, Jessica Larive-Groenendal alla Commissione Oggetto: Risultati dei lavori della Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord svoltasi a Brema il 31 ottobre-1° novembre 1984.	13
85/C 151/22	n. 1677/84 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Riduzione da parte della CEE delle limitazioni alle importazioni	14
85/C 151/23	n. 1702/84 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Aiuti da parte del governo belga alla Intermills SA.	15
85/C 151/24	n. 1715/84 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba dello Yemen	15
85/C 151/25	n. 1716/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Crescente diversità e complessità dell'organizzazione dei servizi della Commissione	16
85/C 151/26	n. 1763/84 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Sostanze tossiche	17
85/C 151/27	n. 1772/84 dell'on. John Marshall alla Commissione Oggetto: Aiuti a paesi terzi	17
85/C 151/28	n. 1774/84 dell'on. John Marshall alla Commissione Oggetto: Obiettivo fissato dall'ONU in materia d'aiuti	17
85/C 151/29	n. 1773/84 dell'on. John Marshall alla Commissione Oggetto: Aziende agricole a colture commerciali	18
85/C 151/30	n. 1783/84 dell'on. James Provan alla Commissione Oggetto: Importazioni di lamponi	19

(segue in terza pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 151/31	n. 1811/84 dell'on. Jean-Claude Pasty alla Commissione Oggetto: Produzione di etanolo a partire da cereali o da barbabietole da zucchero.	19
85/C 151/32	n. 1836/84 degli on. Michael Hindley, Edward Newman, David Martin, Leslie Huckfiel e Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Utilizzazione del Fondo europeo di sviluppo regionale	20
85/C 151/33	n. 1843/84 dell'on. Edward Newman alla Commissione Oggetto: Pagamento di un canone per il consumo di gas, di elettricità e di combustibile. .	21
85/C 151/34	n. 1851/84 dell'on. Marie Jepsen alla Commissione Oggetto: Diritto della Commissione di modificare i prezzi della colza	21
85/C 151/35	n. 1876/84 dell'on. Winston Griffiths alla Commissione Oggetto: Politica di controllo delle esportazioni USA di prodotti di alta tecnologia.	22
85/C 151/36	n. 1900/84 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Attività di pesca della Spagna al di fuori delle acque della Comunità ampliata . .	22
85/C 151/37	n. 1912/84 dell'on. James Elles alla Commissione Oggetto: Scorte di prodotti agricoli	23
85/C 151/38	n. 1913/84 dell'on. Christine Crawley ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Yosif Begun	23
85/C 151/39	n. 1932/84 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Diga del Rabuons — Parco nazionale del Mercantour (Francia).	24
85/C 151/40	n. 2020/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Calcoli relativi al rendimento delle miniere di carbone nella Comunità	24
85/C 151/41	n. 2021/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: BEI — Prestiti alle imprese belghe che operano nel settore nucleare	25
85/C 151/42	n. 2023/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Relazione della Banca mondiale in merito alle Filippine	26
85/C 151/43	n. 2040/84 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Difficoltà incontrate dai produttori di carne ovina.	27
85/C 151/44	n. 2060/84 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Obblighi di vaccinazione.	27
85/C 151/45	n. 2175/84 dell'on. Christine Crawley ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Zahar Zunshain	28
85/C 151/46	n. 2176/84 dell'on. Christine Crawley ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Conflitto Iran/Iraq	28
85/C 151/47	n. 2243/84 dell'on. Anne-Marie Lizin ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Situazione drammatica di Jorge Palma Donoso, Carlos Araneda Miranda e Hugo Marchant Moya, prigionieri in Cile	29
85/C 151/48	n. 2332/84 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Commercio estero	29
85/C 151/49	n. 2334/84 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Concentrazione	29
85/C 151/50	n. 2338/84 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Lotterie	30

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1083/84
 degli on. **Magdalene Hoff (S — D), Johannes Peters**
(S — D), Dieter Rogalla (S — D) e Gunter
Topmann (S — D)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (19 novembre 1984)
 (85/C 151/01)

Oggetto: Provvedimenti di promozione dell'economia regionale

Il 23 luglio 1984 la Commissione ha deciso di respingere i provvedimenti presi dalla Renania settentrionale-Westfalia, nell'ambito della promozione dell'economia regionale, per favorire l'occupazione nelle zone di Borken-Bocholt e di Siegen.

Potrebbe perciò la Commissione render noto:

1. Se nella procedura d'esame di tali provvedimenti sono stati discussi tutti gli argomenti addotti dal governo federale tedesco e da quello del Land Renania settentrionale-Westfalia, a favore di un'ulteriore promozione dell'economia nelle zone di Borken-Bocholt e di Siegen, e in particolare dei provvedimenti per favorire l'occupazione in tali zone? Al riguardo, sono stati consultati anche gli interessati (imprenditori e sindacati)?
2. Quali possibilità hanno i suddetti due governi di ricorrere contro la decisione della Commissione?
3. Intende essa aprire ancora altre procedure d'esame, contro altri provvedimenti specifici presi nell'ambito della promozione economica regionale dal Land Renania settentrionale-Westfalia, e a quale punto sono i lavori preparatori in tal senso?

Risposta data dal sig. Sutherland
 in nome della Commissione
 (1 aprile 1985)

1. La Commissione ha esaminato tutte le argomentazioni presentate dai governi della Repubblica federale di Germania e del Land Renania settentrionale-Westfalia a favore di un'ulteriore incentivazione dell'economia nelle zone di Borken-Bocholt e Siegen. Tutti gli interessati sono stati informati dell'avvio della procedura e sono stati invitati a far conoscere il proprio punto di vista (GU n. C 169 del 29.6.1983). Tuttavia non è pervenuta alcuna osservazione.

2. Conformemente all'articolo 173 del trattato CEE il governo della Repubblica federale di Germania può proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione della Commissione. Ciò è avvenuto il 16 ottobre 1984.

3. Con lettera del 25 settembre 1984 la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, per quanto riguarda l'inserimento di sei comuni nel programma regionale di promozione dell'economia del Land Renania settentrionale-Westfalia. Il governo della Repubblica federale di Germania è stato invitato a far conoscere il proprio parere entro otto settimane dalla data di ricevimento della lettera. La risposta è già pervenuta alla Commissione, ed è attualmente all'esame.

In sede di valutazione del programma congiunto del governo federale e dei Länder per migliorare le strutture economiche regionali, la Commissione ha formulato delle riserve per quanto riguarda gli aiuti

concessi nelle zone di Kleve-Emmerich e Holzmin-den-Höxter. La decisione finale dovrebbe essere presa entro breve termine.

Per il momento non esistono motivi per avviare altre indagini nell'ambito dell'incentivazione economica regionale nella Renania settentrionale-Westfalia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1143/84

dell'on. Patrick Lalor (RDE — IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1984)

(85/C 151/02)

Oggetto: Artigianato

Vuol la Commissione fornire informazioni dettagliate su tutti gli aiuti che possono essere concessi dalla Comunità per contribuire allo sviluppo dell'artigianato nel quadro dell'economia degli stati membri e indicare le modalità degli aiuti di cui ha sinora beneficiato in Irlanda questo settore?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(16 aprile 1985)

Fondo europeo di sviluppo regionale

Il nuovo regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽¹⁾, che è entrato in vigore il 1° gennaio 1985, prevede assistenza per l'artigianato nel contesto sia di programmi sia di progetti. Il tasso normale di aiuto è del 50 % dell'aiuto destinato agli investimenti dall'autorità pubblica in base ad uno schema regionale di aiuti. Nel caso di progetti il costo dell'investimento deve essere superiore a 50 000 ECU. Inoltre nel caso di azioni di valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno, il Fondo può contribuire al finanziamento di provvedimenti per assistere le industrie artigiane ad espandere le loro attività e ad ottenere accesso a nuove tecnologie e al mercato del capitale. Il contributo del FESR a tali misure non può superare dal 50 % al 55 % del finanziamento pubblico per gli investimenti.

In base al regolamento (CEE) n. 724/75 del 18 marzo 1975⁽²⁾, che istituisce un Fondo europeo per lo sviluppo regionale, precedentemente in vigore, l'Irlanda poteva beneficiare di una disposizione analoga che prevedeva assistenza per le industrie artigianali. Tuttavia non è possibile quantificare, sulla scorta di dati statistici, l'importo esatto dell'aiuto, che l'Irlanda ha eventualmente ottenuto in base a questa particolare disposizione.

Oltre a queste disposizioni generali di aiuto del FESR, che possono interessare le industrie artigianali dell'Irlanda, esiste uno specifico provvedimento comunitario di sviluppo regionale per il miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di confine dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord (regolamento (CEE) n. 2619/80 del 7.10.1980)⁽³⁾, che è stato adottato in base alla sezione fuori quota del Fondo. Questo provvedimento prevede la concessione di aiuti nelle contee di confine dell'Irlanda per la creazione e lo sviluppo di attività artigianali e di impianti connessi, nonché per l'erogazione di informazioni e consulenza alle imprese artigianali. Per questo intervento è stato stanziato un aiuto di 0,6 milioni di £ Irl nel quadro del programma di attuazione per il periodo 1981-1985.

Fondo sociale

Il compito del Fondo sociale è di partecipare in particolare al finanziamento della formazione professionale, dello sviluppo dell'occupazione e della mobilità geografica. Il Fondo deve pertanto erogare assistenza per incrementare l'occupazione di giovani di età inferiore a 25 anni e dei lavoratori di età superiore a 25 anni, che siano:

- disoccupati, sottoccupati o minacciati di disoccupazione;
- donne che desiderano riprendere un'attività lavorativa;
- minorati fisici;
- emigranti;
- lavoratori occupati in particolare in piccole e medie imprese, che devono conseguire una nuova formazione in vista dell'introduzione di nuove tecnologie.

Nella misura in cui i lavoratori del settore artigianale soddisfano a tali condizioni, il Fondo sociale può intervenire per finanziarne la formazione.

La Commissione non dispone di dati sufficienti per fornire particolari circa le forme di aiuto di cui ha beneficiato finora il settore artigianale in Irlanda.

Fondo europeo agricolo, sezione orientamento e garanzia

Un certo ammontare di aiuto per le industrie artigianali è previsto anche nel quadro della sezione orientamento del FEAOG. Più esattamente, l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 20 aprile 1975⁽⁴⁾, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, stabilisce che nelle zone agricole svantaggiate, che hanno vocazione turistica o artigianale, il regime di incoraggiamento

di cui all'articolo 8 della direttiva 75/159/CEE, quale adattato dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, può interessare anche investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10 000 ECU per azienda⁽⁵⁾.

La Commissione non dispone di dati sull'aiuto concesso all'Irlanda in base a tale disposizione.

Prestiti della BEI e dell'NSC

Per lo sviluppo del settore artigianale nella Comunità sono stati concessi finanziamenti sotto forma di prestiti globali sulle risorse della Banca europea per gli investimenti e del nuovo strumento comunitario (NSC). Si tratta fondamentalmente di linee di credito aperte alle istituzioni finanziarie nazionali per la concessione di prestiti per gli investimenti delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi dell'economia, compreso il settore artigianale.

Le imprese del settore artigianale con meno di 20 dipendenti, che operano nel campo dell'alimentazione, del legname, dei prodotti tessili, del cuoio, del vetro, della ceramica, della carta e in altre attività artigianali (per esempio giocattoli, gioielleria, fotografia), hanno ottenuto un importo totale di 380 milioni di ECU sulle risorse della BEI e del NSC. A partire dal 1973 è stata concessa assistenza finanziaria su queste risorse per 720 operazioni d'investimento nella Comunità. Nella stesso periodo, 148 imprese artigianali dell'Irlanda hanno ottenuto in totale 7,85 milioni di £ Irl (11,37 milioni di ECU) sotto forma di prestiti globali della BEI.

(1) GU n. L 169 del 28.6.1984.

(2) GU n. L 73 del 21.3.1975.

(3) GU n. L 271 del 15.10.1980.

(4) GU n. L 128 del 10.5.1975.

(5) 14 564 ECU a partire dall'1.1.1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1272/84

**dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 novembre 1984)

(85/C 151/03)

Oggetto: Politica dei prezzi nel settore del gas naturale

È al corrente la Commissione delle serie ripercussioni cui dà luogo la politica dei prezzi seguiti nei Paesi

Bassi per il gas naturale, in virtù della quale le aziende di tale paese beneficiano di tariffe agevolate?

È noto alla Commissione che tale stato di cose ha compromesso a tal punto la ripresa dell'attività connessa alla produzione di ammoniaca che gli stabilimenti Marly di Bruxelles non solo non hanno proceduto alla prevista assunzione di altri 100 addetti, ma hanno anzi ridotto l'organico di 300 unità?

Si rende conto la Commissione che l'onere finanziario supplementare derivante dalla differenza fra i prezzi del gas naturale è ammontato nel 1982-1983 a 850 milioni di FB?

Risposta data dal sig. Sutherland in nome della Commissione

(16 aprile 1985)

Nel novembre 1983, in seguito a ricorsi ricevuti dai governi belga e francese, da un'impresa chimica tedesca e da una federazione industriale francese e sulla base delle proprie indagini, la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti della tariffazione binomia per il gas applicata ai produttori di ammoniaca da Gasunie nei Paesi Bassi.

Nell'aprile del 1984 la Commissione ha chiuso la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, dopo essere stata informata dal governo olandese che a decorrere dal 1° novembre 1983, Gasunie aveva soppresso la tariffazione binomia per i produttori di ammoniaca e aveva modificato la struttura generale delle tariffe del gas applicabili a tutti i grandi consumatori industriali. La Commissione ha deciso di chiudere la procedura in seguito all'esame delle nuove tariffe per i grandi consumatori industriali, dal quale è risultato che esse erano basate sui costi di approvvigionamento, non contenevano elementi di aiuti di Stato ed erano conformi ai principi enunciati dalla Commissione nella comunicazione sulla formazione dei prezzi energetici — sviluppi della politica comunitaria 1981-1982⁽¹⁾ — e alla raccomandazione 83/230/CEE del Consiglio, relativa ai metodi per fissare i prezzi e le tariffe del gas naturale nella Comunità⁽²⁾.

La Commissione era al corrente dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare, in particolare nel secondo e terzo paragrafo della sua interrogazione e ne aveva tenuto conto in sede di adozione delle sue decisioni.

(1) COM(82) 651 def.

(2) GU n. L 123 dell'11.5.1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1373/84
degli on. Heinz Vetter, Karl-Heinrich Mihr, Johannes Peters, Kurt Vittinghoff, Manfred Wagner (S — D)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1984)
(85/C 151/04)

Oggetto: Misure di sicurezza sul luogo di lavoro per il personale dei laboratori di genetica e biotecnologia

1. Può la Commissione presentare per ogni Stato membro della CE un elenco delle aziende e degli istituti di ricerca che si occupano attualmente di genetica e di biotecnologia?
2. Può la Commissione precisare il numero delle persone occupate nei vari Stati membri nei laboratori, o aziende, di genetica e biotecnologia?
3. Può la Commissione far sapere se — a suo parere — siano sufficienti le disposizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro previste per il personale dei laboratori di genetica e biotecnologia?

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione
(10 aprile 1985)

1 e 2. La Commissione non dispone di informazioni sul numero di imprese e di istituti di ricerca che si occupano di genetica e di biotecnica negli Stati membri né sui loro effettivi.

Le informazioni trasmesse alla Commissione sul numero di progetti di ricerca nel settore della genetica avviati negli Stati membri non consentono di trarre delle conclusioni sul numero di istituti esistenti né sul numero di persone da questi occupate.

3. A livello comunitario non esistono disposizioni particolari per la protezione sanitaria e la sicurezza dei lavoratori nelle imprese e nei laboratori che si occupano di biotecnologia.

Tuttavia, la protezione sanitaria e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro rientra nel quadro della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980⁽¹⁾, che stabilisce le misure cui debbono conformarsi gli Stati membri che adottino, per la protezione dei lavoratori, disposizioni particolari per un determinato agente.

A livello comunitario esiste una raccomandazione del Consiglio, in data 30 giugno 1982, concernente la registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante⁽²⁾.

Al momento la Commissione non ha l'intenzione di presentare in materia proposte specifiche.

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 213 del 21. 7. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1403/84
degli on. Giovanni Cervetti, Andrea Raggio, Vera Squarzialupi e Aldo Bonaccini (COM — I)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1984)
(85/C 151/05)

Oggetto: I servizi di protezione sanitaria, ambientale e civile nell'arcipelago della Maddalena

Nel 1972 è stata installata nell'isola della Maddalena una base militare appoggio per sommergibili atomici USA.

A distanza di 12 anni si constata la mancata realizzazione di un adeguato ed efficiente sistema di protezione sanitaria, ambientale e civile contro i pericoli della radioattività e di incidenti.

Non è stata infatti completata la rete di monitoraggio per il controllo della radioattività, che avrebbe dovuto essere in funzione da oltre due anni, né sono disponibili i finanziamenti necessari al suo completamento. Inoltre non è stato predisposto — comunque non è stato portato alla conoscenza delle autorità civili e della popolazione — il piano di emergenza per l'evacuazione delle popolazioni in caso di incidenti.

È stato confermato l'arrivo nell'isola di un nuovo contingente militare USA che sembra preludere — tenuto conto di diversi dati di fatto — alla trasformazione della Maddalena in base operativa con l'installazione di « missili di teatro » a testata nucleare sui sommergibili che hanno la loro base nell'arcipelago.

1. Considerando che l'installazione di missili nucleari non può essere sottratta alla decisione del Parlamento italiano e alla consultazione delle istituzioni comunali e regionali, non ritiene la

Commissione che la mancata realizzazione di un efficiente sistema di protezione contro i pericoli della radioattività e di incidenti nucleari, contrasti con gli orientamenti e le azioni programmate dalla Comunità per la tutela ambientale del Mediterraneo?

2. Quali iniziative la Commissione sarebbe in grado di assumere per la tutela della salute dei cittadini e per la protezione dell'ambiente dai pericoli della radioattività?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(10 aprile 1985)

Le norme di base comunitarie relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁽¹⁾ stabiliscono, tra l'altro, i principi fondamentali per la protezione operativa della popolazione. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie all'applicazione dei suddetti principi e l'ampiezza dei mezzi posti in atto dovrà essere proporzionale alla gravità dei rischi d'esposizione.

Nel caso dell'isola della Maddalena, il compito di valutare i rischi di esposizione, cui è sottoposta o potrebbe essere sottoposta la popolazione locale, nonché di prevedere, se del caso, i necessari strumenti di protezione è di spettanza esclusiva delle autorità italiane.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio del 15. 7. 1980 (GU n. 246 del 17. 9. 1980).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1492/84

**dell'on. Niall Andrews (RDE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 gennaio 1985)
(85/C 151/06)

Oggetto: Fonderia di piombo a Ranelagh

Nella regione di Ranelagh a Dublino le continue emissioni di piombo da parte di una fonderia situata nel cuore di una zona residenziale sono causa di notevoli preoccupazioni. I genitori, infatti, sono preoccupatissimi per la salute dei bambini e sono contrari alle emissioni di piombo della fonderia.

Può la Commissione far sapere se esistono o meno direttive CEE che vietano le emissioni di questo tipo di fonderie nelle zone residenziali?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(1° aprile 1985)

Non esiste una normativa comunitaria specifica che vieti le emissioni delle fonderie di piombo nelle zone residenziali. L'ubicazione e l'attività delle fonderie va disciplinata dalle competenti autorità locali o nazionali, che sicuramente si atterranno a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e dalla legislazione comunitaria applicabile. A tale proposito la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla direttiva 82/884/CEE, riguardante le norme di qualità dell'aria in relazione al piombo⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1493/84

**dell'on. Niall Andrews (RDE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 gennaio 1985)
(85/C 151/07)

Oggetto: Molestie subite da membri irlandesi del Parlamento europeo all'aeroporto di Londra in transito tra Dublino e Bruxelles

Visto che è stata avviata un'indagine in merito a un incidente che ha avuto come protagonista un membro tedesco del Parlamento europeo che, trovandosi nei Paesi Bassi mentre era in viaggio verso Bruxelles per motivi ufficiali, è stato fermato e sottoposto a molestie, nonostante il suo passaporto diplomatico, da parte di un funzionario delle dogane olandesi:

1. Può la Commissione riferire alle autorità britanniche in merito ad un incidente simile avvenuto lunedì 29 ottobre 1984, all'aeroporto di Londra, nel corso del quale l'autore di questa interrogazione, l'on. Niall Andrews, T.D., e l'on. Richie Ryan, deputati del Parlamento europeo, sono stati sollecitati a compilare i moduli per l'atterraggio e sono stati sottoposti a molestie del tutto inaccettabili, in violazione al nostro diritto alla libertà di circolazione in quanto membri del Parlamento europeo, da parte di funzionari dell'aeroporto britannico?
2. Può inoltre la Commissione garantire che verrà avviata un'indagine a proposito di questo incidente, in modo da evitare in futuro il ripetersi di questi incidenti assolutamente indegni?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(11 aprile 1985)

La Commissione ha informato le autorità del Regno Unito dello sgradevole incidente in cui sono incorsi gli onorevoli membri. Essa ha chiesto che il caso sia esaminato e che sia presentata una relazione in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1551/84

dell'on. Ernest Mühlen (PPE — L)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 gennaio 1985)

(85/C 151/08)

Oggetto: Formalità doganali al nuovo posto di frontiera di Mesenich

È noto alla Commissione che l'associazione « Spedition und Lagerei Rheinland-Pfalz E.V. », in qualità di rappresentante degli interessi degli spedizionieri, si sta adoperando invano da più di due anni per la creazione dei presupposti che consentano ai suoi membri lo sdoganamento della merce presso il nuovo posto di frontiera di Mesenich sull'autostrada A48 Lussemburgo-Treviri? Sa inoltre che la relativa domanda è stata respinta con il pretesto dell'imminente creazione a Lussemburgo-Gasperich di un ufficio centrale di sdoganamento per tutte le autostrade che collegano Lussemburgo con l'estero?

È la Commissione in grado di confermare che — come si sostiene di fronte agli interessati — il rilascio agli spedizionieri dell'autorizzazione a sdoganare la merce al posto di frontiera sulla A48 « non risponde alla politica comune della Comunità nel settore dei controlli doganali »?

È sicura la Commissione che il nuovo ufficio centrale di sdoganamento in territorio lussemburghese potrà entrare in funzione prima dell'apertura dell'autostrada Lussemburgo-Treviri, cioè prima dell'entrata in funzione del nuovo posto di frontiera di Mesenich, o è altrimenti disposta a concordare con il governo lussemburghese una soluzione provvisoria che consenta agli spedizionieri di servirsi, almeno temporaneamente, del nuovo posto di frontiera per lo sdoganamento delle merci, così come già avviene al posto di frontiera di Düdelingen sull'autostrada Lussemburgo-Thionville?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(23 aprile 1985)

La Commissione approva in linea di massima la creazione di un ufficio centrale di sdoganamento per le importazioni di merci nel Granducato del Lussemburgo. Tali misure sono tali da consentire uno snellimento delle procedure di sdoganamento ai luoghi di transito di frontiera. Tale obiettivo, preconizzato anche dal Parlamento europeo, corrisponde alla costante politica della Commissione e si concretizza, ad esempio, nel transito comunitario. Anche la proposta di 14^a direttiva per il riporto della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto è conforme a tale obiettivo.

Secondo le informazioni dei servizi competenti del Granducato del Lussemburgo, non si pensa di rilasciare un'autorizzazione provvisoria agli spedizionieri al posto di frontiera di Mesenich, anche se l'autostrada Lussemburgo-Treviri dovesse essere aperta prima della creazione dell'ufficio centrale di sdoganamento. Ciò è dovuto, tra l'altro, a condizionamenti topografici. La Commissione fa rilevare che utilizzando il transito comunitario è comunque superflua qualsiasi formalità doganale. Inoltre, secondo le informazioni delle autorità competenti del Lussemburgo, può essere utilizzato l'ufficio doganale di Wasserbillig qualora sembri assolutamente auspicabile espletare formalità doganali e si accetti una deviazione peraltro non molto importante.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1563/84

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 gennaio 1985)

(85/C 151/09)

Oggetto: Distribuzione dei diamanti

La Commissione ritiene che l'attuale sistema di distribuzione dei diamanti grezzi, gestito dal principale importatore nella CE, la Diamond Trading Company, sia in armonia con le regole di concorrenza della Comunità economica?

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(29 aprile 1985)

Il problema del mercato del diamante greggio e dell'approvvigionamento dell'industria dei diamanti

solleva numerose questioni complesse sia sotto il profilo economico che giuridico.

È noto che, nonostante la struttura dell'offerta sul mercato ed il ruolo svolto a questo proposito dall'impresa a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, tale settore ha incontrato serie difficoltà che si sono rispecchiate in un calo dei prezzi nel corso degli ultimi anni, un aumento delle scorte ed un aggravarsi dei problemi di finanziamento per varie imprese.

Tenuto conto della situazione la Commissione intende esaminare la struttura del settore prima di decidere se, in base alle disposizioni degli articoli 85 ed 86 del trattato CEE relativi alla concorrenza, debbano essere avviate procedure formali nei confronti di taluni accordi o pratiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1567/84

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 gennaio 1985)

(85/C 151/10)

Oggetto: Importazione di diamanti dall'India

Qual è la posizione della Commissione rispetto alle massicce importazioni di diamanti dall'India che mettono a repentaglio l'occupazione nei settori dell'industria di trasformazione e del commercio al dettaglio?

La Commissione intende richiedere una corrispondente apertura del mercato indiano, dato che il diamante non beneficia di alcun trattamento preferenziale di importazione?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione

(16 aprile 1985)

Come l'onorevole parlamentare è certamente al corrente, vi è una lunga tradizione di scambi bilaterali di diamanti tra la Comunità e l'India; infatti, la Comunità esporta un grande quantitativo di diamanti grezzi una parte dei quali viene poi reimportata tagliata e levigata. Il volume delle importazioni comunitarie ha tuttavia subito notevoli fluttuazioni e neppure nel 1983 esse sono tornate alle punte registrate nel 1978.

La Commissione non ritiene tuttavia che gli scambi della Comunità con i paesi in via di sviluppo debbano essere necessariamente equilibrati nei due sensi. Si

deve riconoscere che di recente l'India ha notevolmente liberalizzato il suo regime d'importazione per cui il valore complessivo delle esportazioni comunitarie ha ampiamente superato le importazioni.

La Commissione non ritiene pertanto necessario esercitare pressioni per una reciprocità di accesso nel settore dei diamanti né le risultano ostacoli degni di rilievo per gli esportatori della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1570/84

dell'on. Alasdair Hutton (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 gennaio 1985)

(85/C 151/11)

Oggetto: Pubblicazioni in materia di silvicoltura

A quali pubblicazioni in materia di silvicoltura la Commissione ha posto mano dalla revisione della sua politica nel 1979?

Quale programma di pubblicazioni in materia di silvicoltura ha previsto la Commissione per il futuro?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(17 aprile 1985)

Successivamente alla sua comunicazione al Consiglio del 6 dicembre 1978, riguardante la politica forestale nella Comunità⁽¹⁾, la Commissione ha pubblicato una mappa europea della foreste⁽²⁾ e un numero speciale della rivista *Europa verde* dedicato al problema delle foreste europee⁽³⁾. Essa ha pure pubblicato raccolte annuali di statistiche forestali⁽⁴⁾.

Inoltre, le sue proposte in materia sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾.

Da vari anni, infine, la Commissione dedica alle foreste uno speciale capitolo della relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità⁽⁶⁾.

Per il futuro, la Commissione intende sviluppare il più possibile le pubblicazioni in materia forestale,

considerato il ruolo crescente che la foresta riveste sotto molti aspetti a livello comunitario.

- (¹) Supplemento 3/79 al *Bollettino delle Comunità europee* (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1003 Lussemburgo).
- (²) Edita nel 1983 dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
- (³) Servizio « Informazione agraria », DG informazione, Commissione delle Comunità europee, mensile 10-1984, n. 204.
- (⁴) Statistiche forestali (Eurostat), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
- (⁵) GU n. C 187 del 13. 7. 1983, pag. 9.
GU n. C 208 dell'8. 8. 1984, pag. 8.
- (⁶) La situazione dell'agricoltura nella Comunità, Relazione 1984 (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1985, pag. 99).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1580/84

dell'on. Elise Boot (PPE — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(8 gennaio 1985)

(85/C 151/12)

Oggetto: Libertà dei pagamenti internazionali —
Conseguenze della sentenza Luisi e
Carbone

Nella sentenza del 31 gennaio 1984, cause 286/82 e 26/83, sentenza Luisi e Carbone, la Corte di giustizia ha formulato criteri valutativi dei provvedimenti nazionali tesi a ostacolare le operazioni in valuta e i pagamenti tra gli Stati membri.

1. Conviene la Commissione che in detta sentenza sono stati formulati giudizi di massima in ordine alla libertà dei pagamenti sulla falsariga di quanto statuito nella sentenza Cassis in ordine alla libera circolazione delle merci?
2. Conviene la Commissione che sarebbe opportuno l'inoltro, da parte sua, di una comunicazione agli Stati membri sulle conseguenze della sentenza Luisi e Carbone?
3. In caso affermativo, intenderebbe la Commissione specificare quali restrizioni dei pagamenti debbano essere revocate dagli Stati membri?
4. Quando verrebbe trasmessa una siffatta comunicazione sulle conseguenze della sentenza Luisi e Carbone?
5. Sta la Commissione provvedendo a sottoporre a verifica i provvedimenti nazionali che limitano i pagamenti internazionali? Ha la Commissione promosso un'azione giudiziaria contro gli Stati membri, per violazione dell'articolo 106 del trattato CEE? In caso affermativo, contro quali paesi membri?

6. Cosa ne pensa la Commissione della notizia riferita dal *Financial Times* del 1° dicembre 1984, secondo cui continuano a sussistere in Italia restrizioni per i turisti che non possono portare, per viaggio, più di 700 ECU in valuta straniera?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(23 aprile 1985)

1. Nella causa Luisi/Carbone (¹) la Corte ha emesso una sentenza di principio sulle modalità di esercizio della libertà delle prestazioni di servizi per quanto concerne i viaggi a scopi turistici o altrimenti motivati. Apparentemente non esiste nessuna relazione diretta fra tale sentenza e la sentenza Cassis (²), nella quale la Corte stabilisce il principio secondo cui gli Stati membri non hanno il diritto di creare ostacoli al commercio intracomunitario sotto pretesto che le merci importate non soddisfano le condizioni previste dalle rispettive norme nazionali.

2 e 4. Come dichiarato nella risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta n. 2351/83 dell'on. Rogalla (³), nel luglio 1984 sono state comunicate ad alcuni Stati membri (Francia, Italia, Grecia ed Irlanda) le conclusioni che la Commissione traeva dalla sentenza della Corte, per quanto concerne, in particolare, le disposizioni in materia di cambio a quel tempo vigenti nei paesi in questione. L'attuale situazione negli Stati membri succitati, in particolare in Francia e in Italia dove a seguito dell'intervento della Commissione è stato temperato il rigore della normativa, è presentata nella risposta all'interrogazione scritta n. 1099/84 dell'on. Megahy (⁴) cui l'onorevole parlamentare è invitato a fare riferimento.

La Commissione resta in contatto con le autorità degli Stati membri interessati per completare, quanto prima, l'allineamento delle norme nazionali sulla giurisprudenza della Corte.

5. La Commissione esamina in via permanente le disposizioni nazionali che disciplinano i pagamenti internazionali per evitare che tali misure risultino in contraddizione con il diritto comunitario. Attualmente non è in corso nessuna procedura d'infrazione per violazione dell'articolo 106 da parte di uno Stato membro.

6. Nella risposta all'interrogazione scritta n. 1099/84 dell'on. Megahy, la Commissione ha già presentato la propria posizione riguardo alla normativa sui cambi vigente in Italia. Si può comunque ricordare nel presente contesto che i residenti per far fronte alle spese all'estero, possono disporre di vari mezzi di pagamento in divise estere, per un

importo globale nettamente superiore a quello citato dall'onorevole parlamentare, che si riferisce unicamente all'assegnazione di biglietti di banca esteri per ogni viaggio.

(¹) GU n. C 67 dell'8. 3. 1984, pag. 11.

(²) Causa 120/78 (GU n. C 97 del 3. 4. 1979, pag. 6).

(³) GU n. C 328 del 10. 12. 1984, pag. 1.

(⁴) GU n. C 53 del 27. 2. 1985, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1601/84
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 gennaio 1985)
(85/C 151/13)

Oggetto: Bilancio delle pratiche amministrative della Commissione prima dell'avvicendamento

Dalla lettura dei manifesti e dei volantini delle organizzazioni sindacali che rappresentano il personale, risulta che la situazione all'interno dei servizi della Commissione al termine del suo mandato si è degradata sensibilmente ed è venuto meno il clima di fiducia. Questa situazione di crisi è dovuta principalmente alla prassi sistematica mediante procedure tanto affrettate quanto artificiali, di « paracadutare » numerose persone che hanno svolto talune funzioni nei gabinetti dei 14 membri della Commissione.

Data la situazione che è venuta così a crearsi, la Commissione è invitata a precisare, per ciascun gabinetto di membro uscente, tutte le nomine o promozioni effettuate durante il secondo semestre 1984, indicando in particolare se si tratta di posti resi disponibili per riorganizzazione di servizi avvenute o di posti creati ex novo.

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
(17 aprile 1985)

Durante il secondo semestre 1984 la Commissione ha proceduto alla copertura di 21 posti di grado A3. Diciannove di questi 21 posti, di cui 5 resi liberi dalla partenza dei titolari e 14 resisi vacanti nel quadro di riorganizzazioni interne, sono stati coperti mediante promozione di funzionari di grado A4. Sette di questi funzionari provenivano dai gabinetti (due dal gabinetto Thorn e rispettivamente uno dei gabinetti Haferkamp, Natali, Davignon, Narjes e Pisani) e la

loro promozione ha coperto due posti resi liberi dalla partenza del titolare e cinque posti resisi vacanti in seguito a riorganizzazioni interne. I due posti restanti sui 21 sono stati coperti mediante assunzione diretta, e di essi uno con la nomina di un agente temporaneo del gabinetto Burke.

Per quanto riguarda gli altri gradi della categoria A, le promozioni sono decise in un contesto annuale. Si ha così per il 1984:

verso il grado A4:

tre promozioni di funzionari in servizio presso un gabinetto, su un totale di 58 funzionari;

verso il grado A5:

una promozione di un funzionario in servizio presso un gabinetto, su un totale di 63 funzionari;

verso il grado A6:

una promozione di un funzionario in servizio presso un gabinetto, su un totale di 56 funzionari.

Cinque agenti temporanei sono stati nuovamente assunti nella stessa qualità in diversi servizi della Commissione (due provenivano dal gabinetto Haferkamp, e rispettivamente uno dai gabinetti Andriessen, Giolitti e Tugendhat). Uno di tali agenti è stato assunto su un posto reso libero dalla partenza del suo titolare e gli altri su posti resisi vacanti in seguito a riorganizzazione dei servizi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1623/84
dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 gennaio 1985)
(85/C 151/14)

Oggetto: Analisi sul tenore proteico dei cereali

Il tenore proteico dei cereali, specie del frumento, costituisce attualmente uno dei principali problemi del settore agroalimentare.

- Potrebbe la Commissione far sapere se il metodo d'analisi proteica mediante radiazione nello spettro infrarosso prossimo (NIR) verrà resa fra poco ufficiale nella Comunità come lo è già da anni in vari paesi fra cui gli Stati Uniti, e a quale scadenza?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(25 marzo 1985)

Rispetto al metodo tradizionale (Kjeldahl), il metodo di dosaggio proteico mediante analisi dell'infrarosso vicino (NIRA) presenta numerosi vantaggi: è estremamente rapido, facilita notevolmente l'esecuzione delle analisi e permette una migliore campionatura.

Questo metodo, attualmente allo studio nell'ambito di un gruppo di lavoro dell'associazione internazionale di chimica cerealicola (ICC), potrebbe essere contemplato nella normativa soltanto previa normalizzazione ad opera di detta associazione.

soluzioni tecniche per il riciclaggio della paglia — particolarmente importanti per le zone in cui prevalgono i seminativi e dove si producono quindi ingenti quantitativi di paglia — o regolamenti obbligatori che proibiscano l'incinerazione della paglia. Divieti di tal genere sono già in vigore in alcuni Stati membri. Il fatto di impedire l'incinerazione della paglia contribuirebbe alla realizzazione delle finalità enunciate nel « Programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale » (2).

(1) GU n. C 31 del 6. 1. 1984.

(2) GU n. C 46 del 17. 2. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1636/84

dell'on. James Elles (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 gennaio 1985)

(85/C 151/15)

Oggetto: Divieto all'incinerazione di paglia e stoppie

Ultimamente l'aumento della produzione di cereali in molti Stati membri ha incoraggiato il ricorso all'incinerazione della paglia e delle stoppie. Tenuto conto del crescente interesse manifestato nella Comunità al mantenimento di un ambiente sano, ritiene la Commissione che si dovrebbe introdurre un divieto all'incinerazione della paglia e delle stoppie?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(1° aprile 1985)

Come ha già sottolineato nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1285/83 dell'on. Beasley (1), la Commissione non ritiene necessario introdurre nella normativa comunitaria un divieto all'incinerazione della paglia e delle stoppie. Tuttavia, essa accoglie favorevolmente qualsiasi iniziativa nazionale, regionale, locale o individuale intesa ad impedire detta incinerazione ai fini della conservazione del suolo, della protezione dell'ambiente, della rivalorizzazione dei sottoprodotti e della prevenzione degli incidenti. Tali iniziative possono includere informazioni sugli effetti negativi dell'incinerazione della paglia, consigli tecnici agli agricoltori, lavori di ricerca e nuove

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1640/84

dell'on. Patrick Lalor (RDE — IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 gennaio 1985)

(85/C 151/16)

Oggetto: Industrie del turismo: presente e futuro

Viste le voci sul previsto crollo nei prossimi due anni di centinaia di operatori turistici e tenendo conto dei fallimenti registrati in questo settore, può la Commissione far sapere quale sia la posizione globale degli operatori turistici nella Comunità e rendere noto se intenda presentare proposte volte a salvaguardare il settore commerciale turistico, assicurando al tempo stesso ai consumatori la massima tutela e i massimi vantaggi?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(23 aprile 1985)

La Commissione attribuisce i « pronostici circa il crollo di centinaia di operatori turistici nei prossimi due anni » all'incremento del prezzo del combustibile, quale conseguenza del rincaro del dollaro, nonché all'andamento sfavorevole dei tassi di cambio di alcune importanti monete e all'accresciuta concorrenza fra gli operatori stessi. Tali pronostici sono ovviamente pure congetture.

La Commissione è in contatto con vari esperti governativi ed altri per discutere in merito al settore dei viaggi organizzati. Almeno 25 milioni di cittadini della Comunità hanno scelto questo tipo di vacanze nel 1983 e 1984 mentre, per quanto concerne le

prenotazioni per il 1985, si registra in alcuni Stati membri un calo del 30-40%. Ciò va senz'altro attribuito in parte ai fattori summenzionati ed in parte alle difficoltà economiche in generale, nonché alla comprensibile riluttanza della maggior parte delle persone ad assumersi i rischi che questo tipo di turismo attualmente comporta.

Al fine di contribuire alla stabilizzazione del settore dei viaggi organizzati, la Commissione intende tenere in aprile un nuovo giro di consultazioni e portare avanti i lavori per la preparazione di una direttiva in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1641/84
dell'on. Rika De Backer-Van Ocken (PPE — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 gennaio 1985)
(85/C 151/17)

Oggetto: IC-Anversa-Colonia via Hasselt-Maastricht

Il collegamento Belgio-Colonia acquista rilievo sia per Anversa (collegamento porto retroterra tedesco) sia per il Limburgo (occupazione-valorizzazione delle regione).

La Banca europea per gli investimenti sarebbe disposta a cofinanziare il succitato progetto.

Potrebbe la Commissione far sapere:

1. se ciò risponde a verità,
2. in quale percentuale si ripartiranno i costi fra il Belgio (B) e la Germania (DB),
3. a quale stadio di discussione si trova l'apposito dossier?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

(24 aprile 1985)

La Commissione e la Banca europea per gli investimenti sono a conoscenza dei diversi progetti riguardanti il miglioramento dei collegamenti ferroviari tra il Belgio, i Paesi Bassi e la Repubblica federale tedesca tra i quali IC-Anversa-Colonia via Hasselt-Maastricht. A questo stadio, tuttavia, tali studi non sembrano sufficientemente avanzati per poter essere oggetto di una richiesta di finanziamento.

In linea di massima, le infrastrutture d'interesse comunitario rispondono a priori ai criteri fissati per ottenere un eventuale cofinanziamento dalla BEI che sarebbe quindi disposta ad esaminare una richiesta concreta presentata in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1653/84
dell'on. Gene Fitzgerald (RDE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 gennaio 1985)
(85/C 151/18)

Oggetto: Zone di promozione occupazionale

Conformemente alla risposta data all'interrogazione scritta n. 545/84⁽¹⁾ la Commissione ha autorizzato la creazione, in Belgio, di tre zone di intervento occupazionale. Può la Commissione fornire in dettaglio tutte le informazioni più importanti in merito alla creazione di queste zone di promozione occupazionale e dire inoltre quali criteri occorra soddisfare per creare zone di promozione occupazionale nell'Irlanda e in particolare nel Cork, rovinato dalla chiusura delle principali industrie della regione?

⁽¹⁾ GU n. C 289 del 29. 10. 1984, pag. 7.

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione

(10 aprile 1985)

Per quanto concerne gli obiettivi e le condizioni della creazione di zone di promozione occupazionale in Belgio autorizzate dalla Commissione, in data 21 dicembre 1982, su proposta del governo belga, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta n. 1628/82 dell'on. Vernimmen⁽¹⁾.

Come è dato rilevare da tale risposta, il fatto che la Commissione abbia accettato l'istituzione di zone di promozione occupazionale in Belgio, mira alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle tecnologie d'avanguardia da parte di piccole o medie imprese che ricorrono a procedimenti o fabbricano prodotti innovativi. Tali imprese devono essere create obbligatoriamente all'interno di alcune zone limitate quanto al numero e alla superficie. La Commis-

sione ha potuto verificare che le imprese sono costituite in regioni che, rispetto al contesto globale del Belgio, sono colpite da problemi regionali molto gravi, che non sono situate in zone dove possano creare ingiustificate distorsioni della concorrenza e che il luogo scelto è conforme ai requisiti fissati dalla decisione della Commissione, del 22 luglio 1982, sugli aiuti regionali belgi ⁽²⁾.

Ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, spetta alla Commissione pronunciarsi sui progetti di aiuto proposti dagli Stati membri; per contro, spetta ai governi proporre alla Commissione la creazione di zone di promozione dell'occupazione qualora essi ne prevedano l'istituzione.

A tutt'oggi il governo irlandese non si è rivolto alla Commissione per alcun progetto di questo tipo per la regione di Cork.

Pur tuttavia, su richiesta del governo irlandese, la Commissione ha recentemente espresso il proprio consenso all'aumento del tasso degli aiuti che il governo irlandese può concedere nella citata regione.

⁽¹⁾ GU n. C 129 del 16. 5. 1983.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 9. 11. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1655/84

dell'on. Niall Andrews (RDE — IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 gennaio 1985)

(85/C 151/19)

Oggetto: Inquinamento atmosferico nel quartiere dublinese di Ranelagh

Nel quartiere dublinese di Ranelagh c'è molta inquietudine per le continue emissioni di piombo e la combustione di involucri di poliuretano in una fonderia situata nel cuore di una zona residenziale.

Gli abitanti della zona, le cui case sono adiacenti alla fonderia, sono vivamente preoccupati per i rischi che la salute dei loro bambini corre a causa dell'attività di questa impresa.

Può la Commissione indicare quali misure urgenti si possono prendere, conformemente alla normativa proposta o esistente, per proteggere gli abitanti di Ranelagh da tali emissioni nocive?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(2 aprile 1985)

Si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 1492/84 ⁽¹⁾.

Le iniziative da intraprendere in situazioni del genere rientrano nella sfera di competenza delle autorità locali o nazionali interessate, i cui servizi sono pienamente al corrente delle normative vigenti a livello comunitario, nazionale o locale.

Per quanto si riferisce più particolarmente alla normativa comunitaria le autorità nazionali o locali competenti possono avvalersi, per provvedere alla migliore protezione della popolazione, sia delle disposizioni in materia di valori limite applicabili al piombo ⁽²⁾ o di quelle in materia di valori limite per l'anidride solforosa ed i fumi neri ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 30. 8. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1662/84

dell'on. Marijke van Hemeldonck (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 gennaio 1985)

(85/C 151/20)

Oggetto: Politica del personale nello stabilimento del Galles della Hitachi

È a conoscenza la Commissione dei nuovi provvedimenti adottati dalla direzione dell'azienda giapponese Hitachi nel suo stabilimento del Galles, che prevedono l'abbandono dell'azienda da parte dei lavoratori di età superiore ai 35 anni con il pretesto che questi accumulano un maggior numero di assenze, sono più lenti, accusano disturbi agli occhi e sono meno disponibili ad accettare condizioni di lavoro diverse?

Ritiene la Commissione che l'introduzione di una simile politica « giapponese » del personale sia compatibile con i risultati ottenuti dai lavoratori europei in campo sociale e con la politica sociale della CE?

Quali iniziative intende prendere la Commissione per bloccare un'evoluzione in tal senso?

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(17 aprile 1985)

1. Sì; secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la situazione menzionata dall'onorevole parlamentare si era prodotta nel dicembre del 1984 in seguito all'invio di una lettera nella quale i lavoratori di età superiore ai 35 anni erano invitati a lasciare l'azienda in quanto l'età e le condizioni fisiche non ne consentivano l'adattamento ai mutamenti tecnologici che si rendevano necessari.

Nel frattempo, l'azienda Hitachi ha precisato che non avrebbe imposto al personale alcun licenziamento e che sarebbero state prese misure di riqualificazione e di formazione a favore dei lavoratori desiderosi di mantenere il proprio posto di lavoro. I sindacati interessati ritengono pertanto che i problemi siano stati risolti in modo soddisfacente.

2. Su un piano più generale, la Commissione desidera richiamare le conclusioni del comitato permanente dell'occupazione del 10 maggio 1984 e del Consiglio del 7 giugno 1984, secondo le quali occorre compiere uno sforzo particolare specialmente a favore dei lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi dell'occupazione e dai mutamenti tecnologici, affinché possano adeguare le proprie qualifiche alle necessità delle nuove tecnologie.

Il comitato permanente dell'occupazione e il Consiglio hanno riconosciuto che i mutamenti tecnologici sono più facilmente applicabili quando i lavoratori vi sono pienamente associati e che occorre pertanto che i lavoratori stessi, nonché i loro rappresentanti, siano informati e consultati allo scopo di pervenire ad accordi.

3. Se i cambiamenti tecnologici sono accompagnati da licenziamenti collettivi, la direttiva 75/129/CEE⁽¹⁾, in vigore dal febbraio 1977, impone ai datori di lavoro di tutti gli Stati membri di informare e consultare preventivamente i rappresentanti dei lavoratori sui progetti di licenziamenti, nonché di notificare tali progetti alle pubbliche autorità.

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1671/84
dell'on. Karel De Gucht (L — B), Jørgen Nielsen
(L — DK) e Jessica Larive-Groenendaal (L — NL)
alla Commissione delle Comunità europee**

(10 gennaio 1985)

(85/C 151/21)

Oggetto: Risultati dei lavori della Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord svoltasi a Brema il 31 ottobre-1° novembre 1984

Esprimendo il proprio compiacimento per la prima riunione tenuta dalla conferenza internazionale per la protezione del Mare del Nord, deplorando tuttavia che la dichiarazione finale non rivesta carattere vincolante, ma si limiti ad un'elencazione di intenti puramente formali:

1. Può la Commissione precisare quale sia stata la portata del mandato a negoziare assegnatole nell'ambito della suddetta conferenza?
2. In particolare a quali proposte si allude quando, nella dichiarazione finale, si parla di partecipazione della Commissione ad iniziative nel settore della riduzione dell'inquinamento di origine tellurica?
3. Può la Commissione fornire informazioni sul significato dell'espressione «zona speciale» che potrebbe eventualmente giustificare il riconoscimento di uno statuto speciale al Mare del Nord?
4. In tale prospettiva può la Commissione far sapere i motivi per cui gli Stati rivieraschi non hanno convenuto di elaborare una convenzione generale sulla protezione del Mare del Nord?
5. Può la Commissione precisare quali passi si è previsto di compiere presso l'Organizzazione marittima internazionale per l'introduzione di un sistema di dichiarazione applicabile alle navi che trasportano sostanze pericolose e radioattive?
6. Intende la Commissione prendere iniziative, ai sensi della suddetta dichiarazione, per sviluppare un programma di controllo e di sorveglianza con gli organi della convenzione di Oslo, nel cui ambito la Comunità gode dello statuto di osservatore, e della convenzione di Parigi di cui essa è cofirmataria?
7. Può la Commissione spiegare in qual modo verranno realizzate le decisioni prese a Brema visto che non è stata fissata alcuna scadenza, non è stato assegnato alcun mandato preciso, non è stato previsto alcun tipo di controllo e si ignora persino la data in cui avrà luogo la prossima conferenza?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(24 aprile 1985)

1. La Commissione non è stata investita di alcun mandato di negoziazione. Dato il carattere giuridico non vincolante delle conclusioni della conferenza, il Consiglio non ha ritenuto indispensabile tale mandato.
2. Si tratta soprattutto di intensificare i lavori di controllo e di riduzione dei rifiuti provenienti da fonti situate a terra.
3. L'espressione «zona speciale» definisce zone all'interno delle quali è praticamente vietato qualunque scarico di idrocarburi o di sostanze pericolose. Per quanto riguarda gli idrocarburi, queste zone speciali sono elencate alla norma 10 dell'allegato I della convenzione detta «Marpol» 73/78, mentre per quanto riguarda le sostanze pericolose, tali zone sono elencate al punto 7 della norma 1, allegato II, di detta convenzione.
4. La questione non è stata trattata in modo esauriente; si sono tuttavia manifestate alcune reticenze sul principio stesso di una convenzione quadro.
5. Promotrici dell'iniziativa sono le autorità belghe; il problema viene attualmente trattato in seno ad un gruppo interservizi, istituito dalla Commissione in seguito ai dibattiti in proposito, svoltisi in Parlamento il 13 settembre 1984⁽¹⁾.
6. La Commissione prende attivamente parte ai lavori di un gruppo congiunto dei due organi esecutivi, il cui scopo è elaborare un programma di controllo del mare. Il rappresentante della Commissione in seno a tale gruppo ha insistito in particolare affinché venisse intrapresa un'azione rapida ed efficace.
7. L'attuazione delle conclusioni di Brema avverrà essenzialmente attraverso l'intensificazione dei lavori nel quadro delle specifiche convenzioni internazionali. La Commissione collaborerà attivamente a tale attuazione e si adopererà per quanto possibile in tal senso. Peraltro, è già prevista fin d'ora una seconda conferenza, che si terrà nel Regno Unito nel 1986 o nel 1987.

⁽¹⁾ Resoconto in extenso delle sedute dall'11 al 13 settembre 1984, n. 2-316.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1677/84
dell'on. Alexandros Alavanos (COM — GR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(8 gennaio 1985)

(85/C 151/22)

Oggetto: Riduzione da parte delle CEE delle limitazioni alle importazioni

La Commissione delle Comunità europee, con una decisione emanata all'inizio di dicembre, si è pronunciata in merito alla questione delle «limitazioni alle importazioni» della Grecia per quanto concerne il mobilio e talune categorie di generi sanitari (lavandini, vasche da bagno, rubinetteria, piastrelle). Si chiede la Commissione:

Per quale motivo per il 1985 essa ha limitato le categorie di prodotti industriali protetti, tanto in rapporto al 1984 (sono state incluse anche le sigarette) che al 1983 (11 categorie: calzature sportive, mobili, piastrelle, collant, pullover, vestiti da uomo, vasche da bagno, lavandini, sigarette, farina latte, bevande), ed in misura ancor maggiore rispetto alla prima decisione del 19 novembre 1983 (22 categorie tra cui scarpe, sigarette, macchine agricole, giocattoli, tessuti e capi di vestiario, bevande alcoliche, ecc.)?

Su quali dati ha basato la sua decisione? Ritiene forse che in un periodo così breve siano già venute meno le condizioni che avevano imposto limitazioni alle esportazioni per il 1985? In caso affermativo, come giustifica tale convinzione? Dispone la Commissione di elementi che facciano pensare ad una ripresa nei vari settori? In caso affermativo, vuole renderli noti?

Quale quota del mercato greco è occupata dalla produzione nazionale e quale invece da quella comunitaria (tanto complessivamente che per i singoli Stati membri)?

Perché anche nelle categorie di prodotti per i quali aveva accettato il contingentamento, rispetto alle richieste la CEE ha aumentato in misura sostanziale i quantitativi per i quali è permessa l'importazione (piastrelle: 59.700 invece di 30.000 t, articoli sanitari: 3.000 t invece di 2.000 t, batterie: 2.900 t invece di 2.000 t, vasche da bagno di ghisa: 1.900 t invece di 1.000 t, lavandini di acciaio: 437 t invece di 110 t; mobili: 4.100 t invece di 2.200 t).

Infine, secondo dichiarazioni del sig. Saltini, direttore generale dell'Unione italiana dei fabbricanti di piastrelle, la decisione della Commissione avrà l'effetto nel 1985 di far aumentare le esportazioni di piastrelle italiane verso la Grecia del 26% (76% rispetto al 1983). Si chiede alla Commissione se tanto

per le piastrelle quanto per le altre categorie di prodotti il criterio su cui sono basate tali decisioni sia stato non tanto quello di proteggere i settori industriali greci in crisi quanto quello di incrementare le esportazioni delle industrie comunitarie verso la Grecia.

**Risposta data dal Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(23 aprile 1985)

La Commissione ricorda che l'articolo 134 dell'atto di adesione cui fa ovviamente riferimento l'onorevole parlamentare stabilisce che la Commissione può autorizzare, su richiesta dello Stato membro interessato, deroghe temporanee alle norme del trattato CEE onde consentire ai settori in gravi e persistenti difficoltà di adeguarsi all'economia del mercato comune.

La Commissione ricorda inoltre all'onorevole parlamentare che, ai sensi dell'articolo 130 dell'atto di adesione, essa è tenuta a scegliere in via prioritaria le misure che meno perturbano il funzionamento del mercato comune.

Nella fattispecie, le limitazioni delle importazioni autorizzate dalla Commissione implicano effettivamente un certo aumento dei contingenti in questione; detto aumento mira a rendere possibile un passaggio progressivo dal regime di restrizioni al regime di liberalizzazione totale delle importazioni degli altri Stati membri. Detto regime sarà comunque applicabile ai settori di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 1986, data alla quale l'articolo 130 dell'atto di adesione cesserà di avere efficacia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1702/84

dell'on. Michael Welsh (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1985)

(85/C 151/23)

Oggetto: Aiuti da parte del governo belga alla Intermills SA

1. Può la Commissione far sapere se, in base alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Intermills (323/82) ⁽¹⁾, prevede ulteriori azioni legali in merito agli aiuti concessi a questa società dal governo belga?

2. Alla luce della decisione della Corte di giustizia, sia necessario rivedere o emendare il documento della Commissione su « Le partecipazioni delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese » (bollettino 9/1984, pag. 92)?

⁽¹⁾ GU n. C 326 del 7. 12. 1984, pag. 4.

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(1° aprile 1985)

1. Attualmente la Commissione sta esaminando accuratamente la pronunzia della Corte di giustizia (causa 323/82) relativa alla sua decisione negativa sugli aiuti di Stato concessi alla società in questione.

2. La Commissione sta tuttora esaminando le azioni legali da intraprendere.

3. Alla luce della sentenza della Corte non sembra che vi siano motivi per modificare il documento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alle partecipazioni delle autorità pubbliche ai capitali delle imprese.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1715/84

dell'on. Gijs de Vries (L — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1985)

(85/C 151/24)

Oggetto: Accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba dello Yemen

Negli accordi di cooperazione che la Comunità ha stipulato con i paesi del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano, Siria) e del Magreb (Algeria, Marocco, Tunisia) è inserita una clausola di non discriminazione. Tale clausola è formulata come segue: « Nei settori contemplati dall'accordo:

— il regime applicato dal ... nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società;

— il regime applicato dalla Comunità nei confronti del ... non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le società... ».

Limitazioni agli scambi commerciali tra le parti contraenti per ragioni politiche, quali possono determinarsi in conseguenza del boicottaggio arabo di Israele, sono in contrasto con tale clausola.

1. La Commissione ha proposto di inserire nell'accordo di cooperazione tra la CEE e lo Yemen una clausola di non discriminazione?
2. In caso negativo, come mai? In caso affermativo, come si spiega la mancanza di una clausola siffatta?
3. La Commissione è disposta nel caso di eventuali futuri accordi di cooperazione con altri Stati dell'area del Golfo a proporre una disposizione di non discriminazione?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(16 aprile 1985)

1. No.
2. L'accordo concluso con la Repubblica araba dello Yemen è diverso da quelli conclusi con i paesi del Magreb e del Mashrak. Con i suddetti paesi la Comunità ha concluso accordi misti di ampia portata in nome tanto del Consiglio quanto dei suoi Stati membri, accordi che hanno carattere preferenziale. L'accordo con la Repubblica araba dello Yemen è un accordo quadro non preferenziale, con disposizioni generali di natura discrezionale. Come per altri accordi di questo genere non è stato considerato opportuno inserire una clausola di non discriminazione.
3. La Commissione prenderà in considerazione futuri accordi caso per caso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1716/84
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(24 gennaio 1985)

(85/C 151/25)

Oggetto: Crescente diversità e complessità dell'organizzazione dei servizi della Commissione

Da molti anni la Commissione procede iterativamente alla riorganizzazione dei suoi numerosi servizi con

il pretesto della razionalizzazione e simultaneamente alla creazione di nuove strutture (task forces, ecc.). A tale situazione sintomatica di un manifesto disorientamento si aggiunge inoltre il fatto che numerosi compiti di studio, benché riguardino politiche tradizionali, sono affidati a organismi esterni spesso creati espressamente all'uopo.

La Commissione è invitata a indicare se e in che modo conti di por fine a tali fenomeni di destabilizzazione che costituiscono in seno all'esecutivo comunitario segni di debolezza e sono di natura tale da precludere qualsiasi garanzia d'iniziativa, di responsabilità e di efficacia dei servizi.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(18 aprile 1985)

Di fronte al mutare delle esigenze e priorità politiche della Comunità, la Commissione deve esser capace di adeguare i propri servizi all'assolvimento di nuovi compiti. Ciò tuttavia è reso più difficile dalla generale riluttanza dell'autorità di bilancio ad autorizzare un congruo aumento del personale della Commissione.

Questa deve quindi affrontare le nuove necessità e priorità come meglio può con le risorse di cui dispone, ricorrendo a operazioni di riorganizzazione, ridistribuzione di posti e di personale, task forces, ecc. Inoltre, in materie in cui occorre una competenza non reperibile al suo interno (ad esempio per le telecomunicazioni, la biotecnologia, ecc.), essa ricorre alla consulenza di esperti esterni.

Questi rimaneggiamenti, che non sopprimono la necessità di aumentare il numero complessivo dei funzionari per il disbrigo della crescente mole di lavoro non vanno dunque considerati un segno di disorientamento, bensì un mezzo con cui la Commissione adatta la propria struttura organizzativa alle nuove esigenze, facendo il miglior uso possibile delle sue risorse umane e aumentandone quindi l'efficienza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1763/84
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1985)

(85/C 151/26)

Oggetto: Sostanze tossiche

La Commissione intende concedere un aiuto fattivo e finanziario ai centri di lotta contro le intossicazioni per la prevenzione degli infortuni dovuti a sostanze tossiche?

Quali sono i programmi della Commissione in questo settore?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

(19 aprile 1985)

Nel corso del progetto pilota concernente i dati relativi agli infortuni domestici la Commissione ha avuto vari contatti con i centri antintossicazione europei. Uno di questi centri ha già fornito talune statistiche in proposito, mentre si attendono dati analoghi da altri centri.

La Commissione valuterà le statistiche in questione, onde stabilire se sia opportuno inserirle regolarmente nel sistema di sorveglianza permanente degli infortuni, recentemente proposto al Consiglio. Esanimerà inoltre la possibilità di sviluppare, nell'ambito della politica comunitaria per la sicurezza dei prodotti, altre eventuali forme di collaborazione con i centri antintossicazione.

Tale collaborazione non esclude aiuti finanziari, pur

nei limiti dei fondi di cui dispone attualmente la Commissione per tale settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1772/84
dell'on. John Marshall (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1985)

(85/C 151/27)

Oggetto: Aiuti a paesi terzi

Può la Commissione indicare, per ogni Stato membro e relativamente all'ultimo anno per cui si dispone di dati:

- a) la percentuale del PNL destinata agli aiuti a paesi terzi,
- b) la parte di aiuti a paesi terzi concessa rispettivamente su base multilaterale e su base bilaterale?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1774/84
dell'on. John Marshall (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1985)

(85/C 151/28)

Oggetto: Obiettivo fissato dall'ONU in materia d'aiuti

Può la Commissione far sapere se la Comunità raggiungerà l'obiettivo fissato dall'ONU, dello 0,7% del PNL entro la fine del 1985 e dell'1% del PNL entro la fine del secolo?

**Risposta comune data dal sig. Natali
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1772/84 e 1772/84**

(28 marzo 1985)

La tabella che segue illustra le percentuali dell'aiuto allo sviluppo concesso dagli Stati membri in rapporto al PNL, come pure la ripartizione degli aiuti su base bilaterale e multilaterale:

**Aiuti ai paesi terzi (esborsi netti)
concessi dagli Stati membri nel 1983**

	Totale APS ⁽¹⁾		di cui	
	Percentuale del PNL	Milioni dollari	APS bilaterale milioni dollari	APS multilaterale milioni dollari
Belgio	0,59	480	289	191
Danimarca	0,73	395	237	158
Francia	0,74	3 815	3 145	670
Germania (Rf)	0,49	3 176	2 101	1 075
Grecia	(=)	(=)	(=)	(=)
Irlanda	0,23	37	14	24
Italia	0,24	827	443	384
Lussemburgo	(=)	(=)	(=)	(=)
Paesi Bassi	0,91	1 195	812	383
Regno Unito	0,35	1 605	859	746
Totale	0,51	11 530	7 900	3 631

⁽¹⁾ APS: Aiuto pubblico allo sviluppo.

(=) Non disponibile.

Come si può constatare dalla tabella precedente, tre Stati membri hanno già raggiunto e superato l'obiettivo dello 0,7% raccomandato dalle Nazioni Unite.

La Francia si è impegnata a raggiungerlo entro il 1988, senza tener conto dell'aiuto ai territori e dipartimenti d'oltremare. Per quanto riguarda i progressi degli altri Stati membri verso l'obiettivo dello 0,7%, il suo ritmo dipenderà interamente dai futuri stanziamenti destinati agli aiuti da parte delle varie autorità nazionali preposte al bilancio. Non si può considerare l'1% del PNL come un traguardo internazionalmente acquisito per gli aiuti, data l'opposizione della maggior parte dei paesi industrializzati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1773/84
dell'on. John Marshall (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(29 gennaio 1985)

(85/C 151/29)

Oggetto: Aziende agricole a colture commerciali

Può la Commissione indicare, per ogni Stato membro e relativamente all'ultimo anno per cui si dispone di dati, il numero e le dimensioni delle società private che posseggono, interamente o in parte, aziende agricole a colture commerciali nei 24 paesi dell'Africa colpiti dalla carestia?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(28 marzo 1985)

Come sottolineato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, in varie aziende agricole africane a coltura commerciale hanno interessenze anche società private europee. Queste interessenze possono rivestire diversi aspetti: controllo della produzione, marketing, lavorazione e/o esportazioni, mentre è piuttosto raro il caso di proprietà diretta delle aziende menzionato nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

Queste molteplici forme di partecipazione tendono

palesemente a diminuire al subentrare di società locali statali, parastatali o private.

È difficile effettuare una rassegna adeguata di questo settore, invero molto complesso ed in continua evoluzione.

La Commissione non è in possesso delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare, ma non è escluso che alcuni Stati membri dispongano di dati sulle interessenze delle loro società private nel settore.

lamponi. Tuttavia, i prezzi dei prodotti provenienti da questo paese sono nettamente superiori a quelli dei prodotti polacchi, e sono in aumento, rispetto al 1983, in numerosi Stati membri importatori.

Per la campagna 1985, si prevede di concludere un nuovo accordo con la Polonia. D'altro lato, la Commissione continuerà a seguire attentamente l'evoluzione delle importazioni provenienti da tutti i paesi terzi, e in particolare dalla Jugoslavia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1783/84

dell'on. James Provan (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1985)

(85/C 151/30)

Oggetto: Importazioni di lamponi

Secondo recenti notizie, pare che la Commissione ammetta che il prezzo applicato dalla Polonia alla polpa di lampone sia ancora inferiore a quello intracomunitario. È relativamente facile dimostrare che i prezzi dei lamponi non sono affatto aumentati dopo la recente conclusione dell'accordo con la Polonia, e che in Scozia il prezzo sia di 385 £/t, mentre il costo di produzione, secondo valutazioni dell'Università della Scozia occidentale, sarebbe di 470 £/t al netto del profitto dei coltivatori.

Intende pertanto la Commissione prendere iniziative per assicurare che il mercato non sia insidiato nel 1985 da prodotti provenienti da paesi dell'Europa orientale, e specialmente dalla Jugoslavia, che sembra essere recentemente diventata il principale esportatore del blocco orientale, affinché l'attenzione non sia unicamente diretta alla Polonia, le cui principali esportazioni sono le fragole?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(29 marzo 1985)

Effettivamente, nel 1984, la Commissione ha concluso con le autorità polacche un accordo relativo alle condizioni di esportazione nella Comunità di frutta rossa semitrasformata, di cui la Polonia costituisce il principale fornitore (oltre il 50% delle importazioni comunitarie).

Dal 1984, la quota della Jugoslavia nelle importazioni comunitarie è aumentata per i prodotti a base di

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1811/84

dell'on. Jean-Claude Pasty (RDE — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 151/31)

Oggetto: Produzione di etanolo a partire da cereali o da barbabietole da zucchero

Dato che la Comunità si sta orientando a breve termine verso la produzione di benzina senza piombo, ha la Commissione intenzione di presentare rapidamente proposte sulla possibilità di sostituire il piombo con etanolo di origine agricola, come già avviene negli Stati Uniti?

Una tale sostituzione avrebbe anche conseguenze positive a livello dell'approvvigionamento dei mangimi animali (a causa dell'utilizzazione a tale scopo dei residui della distillazione dei cereali e delle barbabietole) diminuendo in questo settore l'eccessiva dipendenza esterna della Comunità.

Ha la Commissione calcolato l'economia di valuta che potrebbe scaturirne per gli Stati membri e le economie che ne scaturirebbero pure per le spese della sezione garanzia del FEAOG, a titolo, soprattutto, delle sovvenzioni ai mercati cerealicoli?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(23 aprile 1985)

La Commissione non è rimasta inattiva di fronte ai pericoli derivanti dalla presenza di piombo nella benzina.

Infatti ha proposto al Consiglio di ridurre il tenore di piombo nella benzina, per arrivare in seguito ad una sua totale eliminazione⁽¹⁾.

Parallelamente ha chiesto agli Stati membri di autorizzare l'aggiunta alla benzina di composti ossigenati organici, come ad esempio l'etanolo ed il metanolo⁽²⁾.

Recentemente ha infine proposto al Consiglio un regolamento che prevede di destinare al settore dei carburanti le eccedenze di alcol di vino derivanti da alcuni processi comunitari di distillazione⁽³⁾.

Oltre al vino, anche altre materie prime agricole potrebbero venir utilizzate per la produzione d'alcol carburante. Attualmente i servizi della Commissione stanno studiando la possibilità di utilizzare a tal fine le eccedenze di barbabietole o di cereali. Come rileva l'onorevole parlamentare, i vantaggi che ne deriverebbero sono molteplici:

- economia di valute forti, poiché l'alcol così prodotto sostituirebbe la benzina, con conseguente riduzione dell'importo della fattura petrolifera;
- aumento dell'approvvigionamento di mangimi animali, soprattutto qualora vengano utilizzati i cereali;
- diminuzione delle spese d'intervento ed in particolare delle spese di ammasso e delle sovvenzioni, grazie alla riduzione dei quantitativi esportati con il sistema delle restituzioni all'esportazione.

Una politica di questo tipo presuppone però:

- un'azione continua nel tempo, quindi un programma;
- notevoli investimenti;
- eventuali incentivi, che siano in funzione della portata del programma da realizzare.

La Commissione non è attualmente in grado di calcolare il risparmio globale che ne deriverebbe per la Comunità.

(1) Proposta di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina (GU n. C 178 del 6.7.1984, pag. 5).

(2) Proposta di direttiva del Consiglio sul risparmio di petrolio greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione (GU C 229 del 2.9.1982, pag. 4).

(3) Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le norme generali per lo smaltimento degli alcoli ottenuti con i processi di distillazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 e detenuti dagli organismi d'intervento (COM(84) 227 def. del 12. 6. 1984).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1836/84
degli on. Michael Hindley (S — GB), Edward Newman (S — GB), David Martin (S — GB), Leslie Huckfiel (S — GB) e Hugh McMahan (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1985)
(85/C 151/32)

Oggetto: Utilizzazione del Fondo europeo di sviluppo regionale

Nel documento del ministero dell'ambiente e dei trasporti del governo del Regno Unito, diffuso nel novembre 1984, dal titolo «Fondo europeo di sviluppo regionale: orientamenti per la parte fuori quota», si afferma, al paragrafo 6 che,

«Data la necessità di programmare la spesa pubblica nel suo complesso e di controllare l'investimento di capitali e l'assunzione di prestiti del settore pubblico, l'assistenza fornita dal Fondo viene trasferita, ove del caso, alle autorità a condizione che sia utilizzata per incentivare il risparmio dei contribuenti locali e per migliorare l'efficacia dei costi dei servizi.»

La Commissione intende che il FESR sia utilizzato in questo modo?

La Commissione ammette che le condizioni previste dal governo del Regno Unito sono tali da dissuadere le autorità locali dal richiedere la concessione di fondi del FESR?

La Commissione è al corrente di altri paesi che applicano le stesse condizioni?

Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione

(17 aprile 1985)

La Commissione richiede che l'aiuto concesso dal Fondo europeo di sviluppo regionale sia utilizzato nel modo più efficace possibile.

A tal fine, in rapporto ai programmi recentemente varati e finanziati con specifici provvedimenti di sviluppo regionale della Comunità, la Commissione ha chiesto ed ottenuto dalle autorità del Regno Unito che le spese finanziate dal FESR siano automaticamente escluse dall'applicazione delle disposizioni di limitazione della spesa pubblica, previste per le autorità locali.

Il testo citato dall'onorevole parlamentare potrebbe prestarsi ad un'interpretazione errata da parte delle autorità locali. La Commissione prenderà contatto

con le autorità del Regno Unito, affinché ne chiariscano il significato a tali autorità locali.

La Commissione non dispone di informazioni sull'applicazione di disposizioni analoghe da parte di altri Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1843/84

dell'on. Edward Newman (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 151/33)

Oggetto: Pagamento di un canone per il consumo di gas, di elettricità e di combustibile

In quali Stati membri della Comunità europea è previsto il pagamento di un canone per il consumo domestico di gas e/o di elettricità?

Esistono delle proposte volte ad armonizzare in tutta la Comunità i canoni per il consumo domestico di combustibile portandoli al livello dello Stato membro della Comunità con il canone più basso, o addirittura ad abolirli, qualora esista già uno Stato membro in cui non sia applicato alcun canone?

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione**

(17 aprile 1985)

Il consumo di energia elettrica e di gas naturale per uso domestico viene fatturato in base a una doppia tariffa (composta cioè da un elemento fisso e da uno variabile in funzione dei chilowattora o dei metri cubi consumati) in tutti gli Stati membri. Nelle sue raccomandazioni relative alla tariffazione dell'energia elettrica e del gas⁽¹⁾ il Consiglio ha specificamente raccomandato l'impiego di tali tariffe, che consentano di applicare prezzi che rispecchino adeguatamente il costo complessivo della fornitura agli utenti. L'importo dell'elemento fisso dipende dalle singole circostanze esistenti nei vari Stati membri.

Non vi sono proposte per armonizzare ulteriormente o abolire l'elemento fisso delle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

⁽¹⁾ Raccomandazione 81/924/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1981 concernente le strutture tariffarie per l'energia elettrica nella Comunità (GU L 337 del 24.11.1981), e raccomandazione 83/230/CEE del Consiglio del 21 aprile 1983 relativa ai metodi per fissare i prezzi e le tariffe del gas naturale nella Comunità (GU n. L 124 dell'11.5.1983).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1851/84

dell'on. Marie Jepsen (ED — DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 151/34)

Oggetto: Diritto della Commissione di modificare i prezzi della colza

Su quale base formale e reale la Commissione si è permessa, in pieno periodo di raccolta, di effettuare una modifica delle condizioni di pagamento per la colza, che in pratica comporta un ritardo di circa 5 mesi nel pagamento ed una riduzione di prezzo che colpisce particolarmente i produttori di un solo Stato membro, la Danimarca, dove la raccolta non era ancora avvenuta, e quale fiducia, in avvenire, possono avere i produttori nel modo in cui la Commissione gestisce future decisioni del Consiglio in questo settore?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(19 aprile 1985)

La Commissione ha portato a 120-140 giorni, con effetto dal 15 settembre 1984, il termine di pagamento per i semi oleosi presentati all'intervento.

Essa rammenta, come già ha fatto nella risposta all'interrogazione scritta n. 999/84 dell'on. Pranchère⁽¹⁾, che la misura in parola è dettata da motivi di corretta gestione dei mercati.

Infatti, fino al 15 settembre 1984, la normativa comunitaria non prescriveva alcun termine di pagamento per i semi oleosi presentati all'intervento, mentre per gli altri prodotti agricoli che beneficiano di un regime d'intervento vigeva un termine di 120-140 giorni. Secondo la Commissione, questa situazione, oltre ad essere ingiustificata, rischiava di creare divergenze nella prassi seguita dagli organismi d'intervento dei vari Stati membri. Essa ha quindi deciso di uniformare le misure valide per i semi oleosi a quelle applicabili agli altri prodotti agricoli; tale decisione appariva, a suo giudizio, tanto più opportuna in quanto la produzione di semi oleosi, in particolare di colza, è in forte aumento rispetto al passato.

⁽¹⁾ GU n. C 62 dell'11. 3. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1876/84**dell'on. Winston Griffiths (S — GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 febbraio 1985)**(85/C 151/35)*

Oggetto: Politica di controllo delle esportazioni USA di prodotti di alta tecnologia

Qual è la posizione della Commissione di fronte alle restrizioni imposte al trasferimento, all'interno e all'esterno della CEE, di apparecchiature di alta tecnologia, acquistate o noleggiate da aziende comunitarie?

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(23 aprile 1985)

La Commissione è preoccupata per le possibili conseguenze sull'industria comunitaria delle restrizioni istituite dall'amministrazione statunitense in materia di trasferimenti di tecnologia. Essa è del parere che le misure di controllo delle esportazioni sul territorio dello Comunità vadano disposte in base alla legislazione nazionale o comunitaria vigente, e non applicando leggi statunitensi nella Comunità. Essa ha chiaramente espresso la propria posizione all'amministrazione statunitense in varie occasioni, in particolare a proposito delle cosiddette sanzioni relative al gasdotto e in occasione del rinnovo dell'Export Administration Act. La Commissione formula segnatamente obiezioni contro l'applicazione extraterritoriale di restrizioni statunitensi, la loro applicazione retroattiva e l'imposizione di restrizioni alle importazioni vigenti negli Stati Uniti a ditte comunitarie che non ottemperano alle norme statunitensi di sicurezza nazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1900/84**dell'on. Winifred Ewing (RDE — GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 febbraio 1985)**(85/C 151/36)*

Oggetto: Attività di pesca della Spagna al di fuori delle acque della Comunità ampliata.

Può la Commissione fornire delle statistiche aggiornate sul numero e sulle dimensioni delle imbarcazioni

spagnole che operano a) permanentemente e b) temporaneamente al di fuori delle acque della Comunità ampliata?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(18 aprile 1985)

Secondo i dati finora disponibili, e senza poter distinguere tra presenza temporanea e presenza permanente, il numero e il tipo di navi spagnole che nel 1983 hanno operato nelle varie zone statistiche corrispondenti alle zone d'applicazione di convenzioni internazionali di pesca possono essere valutati come segue:

Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO):

(acque americane e internazionali) 146 fra congelatori (da 200 a 500 tsl) e navi per la pesca del merluzzo.

Convenzione sulla pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC):

(fuori dalla zona della Comunità ampliata)

50 pescherecci a strascico e navi per la pesca del merluzzo.

Commissione per la pesca nell'Atlantico centroorientale (COPACE):

(Africa occidentale)

1 040 unità per tutti i tipi di pesca (soprattutto Marocco: circa 900 navi).

Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sudorientale (ICSEAF):

180 congelatori da 300 tsl in su.

Oceano Indiano:

da 10 a 20 navi per la pesca del tonno.

Atlantico sudoccidentale:

dati non disponibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1912/84

dell'on. James Elles (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1985)

(85/C 151/37)

Oggetto: Scorte di prodotti agricoli

Può la Commissione precisare qual è la sua posizione nei confronti del possesso di scorte di prodotti agricoli conservati in depositi privati o mediante intervento pubblico?

Esiste una disposizione giuridica che stabilisca chiaramente la ripartizione delle responsabilità tra Stati membri e Comunità in questo campo?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(10 aprile 1985)

Per quanto riguarda l'ammasso privato, gli operatori proprietari di prodotti agricoli assoggettano, per contratto, i loro prodotti al regime esistente in materia. I prodotti rimangono proprietà degli operatori, che continuano ad assumere i relativi rischi commerciali. Per tutta la durata del contratto i prodotti rimangono immobilizzati, e i proprietari ricevono in cambio degli aiuti che coprono forfettariamente le spese di magazzinaggio e quelle per interessi.

Per quanto riguarda l'ammasso pubblico, occorre anzitutto sottolineare che spetta agli organismi d'intervento nazionali acquistare i prodotti agricoli conformemente alle norme comunitarie, procurarsi i fondi necessari a tale scopo ed assumere i rischi derivanti da una cattiva gestione delle scorte. Di conseguenza, in materia di proprietà valgono le disposizioni nazionali, e la Comunità non è proprietaria delle scorte d'intervento.

Tuttavia, si tratta di un regime di proprietà la cui portata è limitata dalle restrizioni imposte dalla normativa comunitaria. Infatti, la regolamentazione relativa alle organizzazioni comuni dei mercati disciplina l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita dei prodotti con disposizioni che gli Stati membri sono tenuti a rispettare. Inoltre, i regolamenti (CEE) n. 1883/78⁽¹⁾ e n. 3247/81⁽²⁾ del Consiglio, relativi al finanziamento degli interventi da parte della Comunità, contengono, tra l'altro, una serie di

disposizioni in merito alla ripartizione, tra Stati membri e Commissione, della responsabilità per i prodotti detenuti all'ammasso pubblico.

⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978.⁽²⁾ GU n. L 327 del 14. 11. 1981.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1913/84**

dell'on. Christine Crawley (S — GB)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri
della Comunità europea riuniti nell'ambito della
cooperazione politica

(11 febbraio 1985)

(85/C 151/38)

Oggetto: Yosif Begun

Intendono i ministri degli affari esteri interporre i propri buoni uffici per entrare in contatto con Konstantin Cernenko, segretario generale del Comitato centrale del PCUS, allo scopo di contribuire ad alleviare le sofferenze di Yosif Begun, che sta scontando una pena detentiva nel campo di lavoro di Perm nell'Unione Sovietica e a cui è stato vietato di ricevere visite per oltre due anni?

Risposta

(10 maggio 1985)

La situazione dei diritti dell'uomo nell'URSS forma oggetto di un esame costante nel quadro della cooperazione politica europea. Varie iniziative sono state intraprese in proposito presso le autorità sovietiche. In tali occasioni i Dieci, esprimendo la loro preoccupazione, hanno invitato le autorità sovietiche ad adottare un atteggiamento più conforme alle regole relative alla protezione dei diritti dell'uomo sanzionate dal diritto internazionale e a dare un seguito effettivo agli impegni assunti nell'atto finale di Helsinki e nel documento di chiusura della riunione di Madrid.

Sembra tuttavia che gli interventi relativi a casi particolari concreti abbiano maggiori probabilità di riuscire quando formano oggetto di iniziative riservate ed evitano ogni forma di pubblicità che potrebbe rivelarsi controproducente.

Inoltre la riunione di Ottawa sui diritti dell'uomo, il cui svolgimento è previsto per il maggio prossimo, offrirà ai Dieci un altro ambito particolarmente appropriato per compiere nuovi interventi sul problema dei diritti dell'uomo al fine di realizzare progressi reali in una situazione che in generale appare da troppo tempo insoddisfacente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1932/84
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 febbraio 1985)
(85/C 151/39)

Oggetto: Diga del Rabuons — Parco nazionale del Mercantour (Francia)

È al corrente la Commissione del progetto di costruzione della diga del Rabuons nella valle della Tinée e di quello di una linea ad alta tensione a Nizza e Grenoble che traverserebbe una larga porzione del Parco nazionale del Mercantour?

Visto il grande interesse che tale regione riveste per la conservazione della fauna e della flora, soprattutto per le specie di cui all'allegato 1 della direttiva 79/409⁽¹⁾, si preoccupa la Commissione della sua designazione da parte della Francia come zona di protezione speciale e dell'effettiva applicazione, in questo specifico caso, dell'articolo 4 della direttiva?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(17 aprile 1985)

La Commissione non è al corrente dei progetti di costruzione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Fra i numerosi siti che le autorità francesi hanno proposto quali zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici non figura il Parco nazionale del Mercantour.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2020/84
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 febbraio 1985)
(85/C 151/40)

Oggetto: Calcoli relativi al rendimento delle miniere di carbone nella Comunità

Da diversi anni l'amministrazione del settore minerario del Belgio calcola i rendimenti netti quotidiani dell'estrazione di carbone in Belgio sulla base dei seguenti criteri:

- produzione netta non migliorata (senza moltiplicare per un coefficiente inferiore a 1 i quantitativi di prodotti di scarsa qualità onde esprimerli in equivalente carbon fossile con un determinato valore di combustione);
- organici comprendenti il personale d'inquadramento e gli addetti ai controlli;
- servizi uniformemente calcolati in base a un orario presunto di 8 ore.

Tuttavia, nel 1960 si è proposto di ricorrere ad un altro metodo di calcolo dei rendimenti: conformemente a quanto si fa in altri paesi, si è pensato di escludere il personale di controllo e di inquadramento ai fini dei calcoli di rendimento, riprendendo tali e quali gli altri elementi della prima formula. Si tratta di una seconda formula eventualmente applicabile.

D'altro canto, dal 1° gennaio 1976 l'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori in superficie è stato ridotto di 15 minuti. Tutti i lavoratori lavorano oggi 8 ore al giorno nella parte meridionale del paese e 8 ore e 15 minuti nella parte settentrionale. Un terzo metodo di calcolo potrebbe prevedere l'accertamento del rendimento in relazione all'orario realmente effettuato (di 8 ore oppure di 8 ore e 15 minuti), senza che si proceda a uno smontaggio e rimontaggio delle giornate di 8 ore e 15 minuti in un maggior numero di giornate di 8 ore.

L'Alta Autorità, per poter procedere ad un più corretto paragone dei rendimenti nei vari paesi della Comunità, si è avvalsa in un primo tempo del secondo metodo, poi, quando sono state introdotte le giornate di 8 ore e 15 minuti, del terzo metodo.

L'amministrazione delle miniere belghe ha continuato ad effettuare i suoi calcoli in base al primo metodo, che è il metodo ufficiale in Belgio. Il suo vantaggio è di essere imperniato su nozioni che non mutano, dato che le giornate lavorative reali vengono trasformate in giornate di 8 ore e che vengono presi in considerazione tutti gli addetti operanti in galleria.

Il metodo prescelto dalla Comunità non permette un raffronto esauriente dei rendimenti nei vari paesi della Comunità, giacché vi sono anche altre cause di diversità: taluni paesi «migliorano» la loro produzione di prodotti di scarso valore, altri tengono conto dei quantitativi di fanghi di estrazione solo allorché questi vengono smerciati, la durata reale delle giornate lavorative varia da paese a paese e addirittura da zona a zona, come ad esempio in Belgio.

La Commissione può spiegare in maniera accettabile l'utilizzazione di queste varie formule di calcolo del rendimento e può chiarire quale sia il suo punto di vista in proposito?

D'altro canto, può essa precisare come sia calcolato il rendimento negli altri Stati membri?

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione**

(22 aprile 1985)

Il metodo di calcolo del rendimento in sotterraneo per uomo/ora, introdotto dall'Istituto statistico delle Comunità europee nel 1977, si basa su uno schema comunitario applicabile in tutti gli Stati membri che producono carbon fossile che rende le cifre pubblicate internazionalmente paragonabili nella misura del possibile. La base di riferimento delle serie statistiche usata prima del 1977 era il rendimento di carbone estratto in sotterraneo per posto ma, dato che il numero delle ore effettuate da ogni lavoratore non è lo stesso negli Stati membri interessati, il raffronto delle cifre risultava falsato.

Il nuovo metodo di calcolo vigente dal 1977 elimina questi inconvenienti. Il metodo prevede infatti di procedere così:

- il rendimento per uomo/ora è calcolato sul quoziente: produzione netta/numero di ore prestate;
- la nozione di «produzione netta» corrisponde alla produzione lorda dalla quale sono stati dedotte le rocce sterili di selezione e di lavaggio. Esso comprende la produzione delle polveri, miste e fanghi di estrazione.

La produzione netta che serve a calcolare il rendimento è espressa sia mensilmente, su scala locale, nell'unità di misura quantitativa «tonnellata = tonnellata», sia semestralmente su scala nazionale nell'unità energetica «joule» in base al potere calorifico inferiore sul lordo. I dati annuali saranno riportati in entrambe le unità.

Si terrà conto in tal modo non soltanto delle differenze di condizioni geologiche regionali ma anche delle differenze delle qualità del carbone sul piano nazionale.

- Il numero di ore prestate si ottiene moltiplicando il numero totale dei posti occupati per la durata media del tempo di lavoro di un posto.
- Il numero di ore prestate si riferisce a tutte le attività svolte in galleria che sono direttamente o indirettamente connesse con la produzione, ossia che sfociano direttamente nella produzione oppure che servono a mantenere la capacità di produzione esistente. Non si tiene conto dei lavori di ricognizione (scavo di gallerie) che non rientrano nel quadro del mantenimento della capacità attuale di estrazione.
- La durata media effettiva di un posto occupato ricopre la totalità del tempo passato in galleria, contabilizzata a partire dal momento in cui il personale lascia la superficie sino al momento in cui comincia a risalire dal fondo del pozzo. Il tempo di lavoro per posto occupato include dunque le pause e le interruzioni per spuntini, la durata del percorso in galleria e tutto il tempo necessario per scendere nella gabbia del pozzo.

La Commissione informa, infine, l'onorevole parlamentare che, oltre alle cifre testé descritte, esistono altri metodi nazionali di calcolo del rendimento in sotterraneo; questi metodi non sono però paragonabili per cui non sono utilizzati nelle pubblicazioni dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2021/84
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(25 febbraio 1985)

(85/C 151/41)

Oggetto: BEI — Prestiti alle imprese belghe che operano nel settore nucleare

Può la Commissione indicare quali prestiti siano stati concessi a imprese belghe operanti nel settore nucleare e quali condizioni siano state previste in materia di modalità di restituzione, tassi di interesse, ecc.?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(18 aprile 1985)

Nel settore nucleare la Banca europea per gli investimenti ha accordato in Belgio prestiti per le centrali di Doel e di Tihange alle condizioni seguenti:

Centrale di Doel

Anno	Importo (in milioni di FB)	Tassi (%)	Durata (anni)
1978	2 500	9,20	8
1980	2 500	10,35	15
1981	2 500	12,20	12
1981	750	15,20	10
1982	500	15,15	12
1982	1 000	14,15	12
1984	900	12,85	15
1984	600	11,45	15
1985	750	11,30	15

Centrale di Tihange

Anno	Importo (in milioni di FB)	Tassi (%)	Durata (anni)
1970	800	8,75	20
1972	700	7,75	20
1974	730	8,75	20
1979	2 000	10,00	8
1980	2 500	10,35	15
1981	2 500	12,20	12
1981	1 250	15,20	10
1982	50	15,15	12
1982	500	12,90	7
1985	1 000	11,30	15

I tassi d'interesse che la Banca pratica dipendono dal costo dei prestiti contratti sul mercato dei capitali ove essa si approvvigiona, nonché dalla loro durata e dalle divise in cui i prestiti sono erogati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2023/84
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 febbraio 1985)
(85/C 151/42)

Oggetto: Relazione della Banca mondiale in merito alle Filippine

Grazie a una fuga di notizie si è potuto prendere conoscenza dei contenuti del rapporto confidenziale della Banca mondiale, in cui si afferma che un importo di 3,1 miliardi di \$ prestati tra il 1978 e il 1982 alle Filippine sono stati fatti fraudolentemente sparire dai registri contabili nazionali. È stato formulato il sospetto che i crediti esteri destinati a sostenere l'economia delle Filippine siano finiti in realtà in

mano di privati, che se ne sarebbero avvalsi per speculare all'estero. Può la Commissione precisare se sia al corrente di tutto ciò e se conti avviare un'indagine nel quadro della concessione di aiuti alle Filippine?

Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione

(17 aprile 1985)

Finora la Commissione non ha ricevuto la relazione confidenziale della Banca mondiale menzionata dall'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi dalla Comunità alle Filippine, la Commissione ritiene che le norme

generali applicabili alla gestione di detti aiuti, in particolare quelle relative al controllo delle iniziative adottate a favore di questo paese, sono atte ad evitare eventuali sviamenti dei fondi a fini illeciti.

Conformemente a tali principi, i crediti messi a disposizione a favore delle Filippine sono controllati e gestiti direttamente dalle istanze finanziarie comunitarie o, come nei casi di cofinanziamento, da organizzazioni bancarie⁽¹⁾ in base ad un mandato di amministrazione di progetto concluso ad hoc tra la Comunità e dette organizzazioni.

In questo contesto è escluso che la Comunità possa giustificare un'indagine del tipo prospettato nell'interrogazione.

(¹) ADB — Asian Development Bank.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2040/84
dell'on. Louis Eyraud (S — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 febbraio 1985)
(85/C 151/43)

Oggetto: Difficoltà incontrate dai produttori di carne ovina

- Di fronte ai gravissimi problemi che affliggono i produttori di carne ovina (contrazione dei redditi del 20% in talune regioni), il governo francese ha trasmesso alla Commissione un memorandum in cui si propongono in particolare quattro provvedimenti ritenuti indispensabili:
 - abbandono dei tassi «verdi» a favore delle parità centrali (modificate),
 - riduzione delle importazioni dai paesi terzi,
 - negoziazione in sede GATT del deconsolidamento dei dazi all'importazione di carni fresche o refrigerate,
 - eliminazione delle distorsioni di concorrenza imputabili segnatamente al fatto che i produttori britannici beneficiano di un premio alla macellazione.

A che punto è l'esame del memorandum? Quali eventuali conclusioni ne ha già tratto la Commissione?

- Tenuto conto delle gravi distorsioni di concorrenza che caratterizzano il mercato della carne ovina con da un lato la Francia e l'Irlanda e dall'altro il Regno Unito nonché delle importazioni dai paesi terzi e delle lacune del regolamento CEE, è indispensabile procedere a un riequilibrio, a un'armonizzazione del settore della carne ovina mediante una revisione del regolamento che disciplina l'organizzazione comune dei mercati. Viene contemplata una tale riforma? Quali sono i tempi previsti al riguardo?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(17 aprile 1985)

- La Commissione procede attualmente ad un esame approfondito del memorandum e non mancherà di comunicarne l'esito all'onorevole parlamentare.
- I servizi della Commissione stanno lavorando per armonizzare il metodo di rilevazione dei prezzi di mercato nella Comunità, il che dovrebbe contribuire al riequilibrio auspicato. Per il momento non sono previste altre misure, tranne quelle proposte nel pacchetto «prezzi e misure connesse» 1985-1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2060/84
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 febbraio 1985)
(85/C 151/44)

Oggetto: Obblighi di vaccinazione

La Commissione può fornire un quadro comparativo della situazione attuale negli Stati membri della Comunità europea per quanto riguarda gli obblighi di vaccinazione?

Quali sono in particolare gli Stati membri che hanno instaurato un obbligo giuridico di vaccinazione anti-polio?

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(17 aprile 1985)

Nella comunicazione al Consiglio⁽¹⁾ relativa alla cooperazione sul piano comunitario in materia di problemi sanitari, la Commissione ha trattato i seguenti tre temi:

- la lotta contro il tabagismo,
- la lotta contro la droga,
- la lotta contro le malattie trasmissibili.

L'onorevole parlamentare è invitato a consultare la suddetta comunicazione — alla quale è allegata una tabella contenente le risposte ai suoi quesiti — nonché le risposte già date dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 1590/79 dell'on. Glinne⁽²⁾, n. 303/80 dell'on. Schleicher⁽³⁾, n. 1034/82 dell'on. Glinne⁽⁴⁾ e n. 1167/83 dell'on. Spaak, relative a questa medesima tematica.

⁽¹⁾ COM(84) 502 def.

⁽²⁾ GU n. C 140 del 10. 6. 1980, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 183 del 21. 7. 1980, pag. 66.

⁽⁴⁾ GU n. C 327 del 13. 12. 1982, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. C 24 del 30. 1. 1984, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2175/84

dell'on. Christine Crawley (S — GB)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(11 febbraio 1985)

(85/C 151/45)

Oggetto: Zahar Zunshain

I ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica possono comunicare al governo sovietico la loro preoccupazione per la difficile situazione in cui si trova Zahar Zunshain, un ebreo sovietico di Riga? Zahar Zunshain è stato imprigionato ai sensi dell'articolo 183/1 della legge sovietica in seguito al suo arresto per aver preso parte ad una dimostrazione pacifica organizzata a Mosca con sua moglie e con due altri ebrei di Riga il 5 marzo 1984.

Fin dagli inizi del suo periodo di condanna mi consta che abbia perso circa diciannove chili di peso ed è stato minacciato di essere mandato a lavorare in una miniera o in uno stabilimento chimico in cui è in

pericolo la salute dei prigionieri, dato che mancano del tutto sistemi di sicurezza normalmente previsti per le industrie; si ricorre a queste minacce per cercare di farlo rinunciare alla sua fede religiosa.

Risposta

(10 maggio 1985)

La situazione dei diritti dell'uomo nell'URSS forma oggetto di un esame costante nel quadro della cooperazione politica europea. Varie iniziative sono state intraprese in proposito presso le autorità sovietiche. In tali occasioni i Dieci, esprimendo la loro preoccupazione, hanno invitato le autorità sovietiche ad adottare un atteggiamento più conforme alle regole relative alla protezione dei diritti dell'uomo sanzionate dal diritto internazionale e a dare un seguito effettivo agli impegni assunti nell'atto finale di Helsinki e nel documento di chiusura della riunione di Madrid.

Sembra tuttavia che gli interventi relativi a casi particolari concreti abbiano maggiori probabilità di riuscire quando formano oggetto di iniziative riservate ed evitano ogni forma di pubblicità che potrebbe rivelarsi controproducente.

Inoltre la riunione di Ottawa sui diritti dell'uomo, il cui svolgimento è previsto per il maggio prossimo, offrirà ai Dieci un altro ambito particolarmente appropriato per compiere nuovi interventi sul problema dei diritti dell'uomo al fine di realizzare progressi reali in una situazione che in generale appare da troppo tempo insoddisfacente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2176/84

dell'on. Christine Crawley (S — GB)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 marzo 1985)

(85/C 151/46)

Oggetto: Conflitto Iran/Iraq

Il Consiglio dei ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica può invitare l'Iran a ricercare una soluzione pacifica al conflitto con l'Iraq dato che un ulteriore ampliamento della guerra mette a repentaglio la stabilità internazionale?

Il Consiglio dei ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica può appurare se è vero, come si dice, che il governo iraniano utilizza bambini di nove-dieci anni come dragamine umani nella guerra contro l'Iraq e vedere per quale ragione il governo iraniano non li ha accettati indietro quando il governo iracheno ha tentato di rinviarli in patria dopo averli catturati come prigionieri di guerra?

Risposta

(10 maggio 1985)

I Dieci hanno sempre dedicato, nell'ambito della cooperazione politica, la massima attenzione al problema del conflitto tra Iran e Iraq, in considerazione sia del potenziale di destabilizzazione che esso rappresenta per una regione avente un'importanza politica ed economica considerevole, sia delle gravissime conseguenze sul piano umanitario.

I Dieci sono intervenuti più volte presso le autorità di Bagdad e di Teheran riguardo a vari problemi di carattere umanitario, quali i bombardamenti delle agglomerazioni urbane, l'impiego di armi chimiche, le difficoltà incontrate dal Comitato internazionale della Croce Rossa nella sua attività e il trattamento dei prigionieri di guerra menzionato in particolare dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2243/84

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(11 marzo 1985)

(85/C 151/47)

Oggetto: Situazione drammatica di Jorge Palma Donoso, Carlos Araneda Miranda e Hugo Marchant Moya, prigionieri in Cile

Potranno i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica trattare con urgenza, nella loro prossima riunione, il caso di Jorge Palma Donoso e degli altri due prigionieri che dovranno essere giudicati davanti a un tribunale militare di guerra — procedura che limita in misura estrema i diritti della difesa — e per i quali è stata chiesta la condanna a morte?

Tenuto conto del fatto che questi prigionieri saranno gli ultimi a essere giudicati secondo tale procedura, i ministri degli affari esteri prevedono di intervenire presso il governo cileno?

Risposta

(10 maggio 1985)

I Dieci hanno seguito con attenzione, fin dall'inizio, la vicenda dei tre cittadini cileni accusati dell'assassinio del prefetto di Santiago di generale Urzua, e deferiti ad un tribunale militare di guerra in virtù di una misura speciale che prevede tale procedura in taluni casi specifici di crimini contro le alte autorità dello Stato.

All'inizio di marzo i Dieci hanno compiuto un passo presso le autorità cilene per chiedere loro di concedere agli imputati tutte le garanzie di difesa e tutte le possibilità di interporre appello, previste dalla giurisdizione ordinaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2332/84

dell'on. Jens-Peter Bonde (ARC — DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1985)

(85/C 151/48)

Oggetto: Commercio estero

Può la Commissione comunicare per le 10, 20, 40 e 280 società maggiori quali siano le quote di partecipazione al commercio estero, la cifra d'affari globale e l'occupazione per ciascun anno dal 1972 al 1984?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2334/84

dell'on. Jens-Peter Bonde (ARC — DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1985)

(85/C 151/49)

Oggetto: Concentrazione

Può la Commissione comunicare la ragione sociale e la sede delle 500 principali società esistenti nell'area comunitaria nonché il numero delle persone da loro occupate?

**Risposta comune data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2332/84 et 2334/84**

(8 maggio 1985)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alle risposte da essa date alle sue interrogazioni scritte n. 1917/83 ⁽¹⁾ e n. 301/84 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 16. 4. 1984.

⁽²⁾ GU n. C 225 del 27. 8. 1984.

di promuovere la vendita di biglietti di tale lotteria nel Regno Unito e si rende essa conto che, secondo le disposizioni della legge britannica del 1976 sulle lotterie e i divertimenti, le lotterie promosse all'estero non sono autorizzate nel Regno Unito, e quali misure intende essa adottare per porre fine a questa pratica illecita?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2338/84
dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(18 marzo 1985)

(85/C 151/50)

Oggetto: Lotterie

È noto alla Commissione che gli organizzatori della lotteria statale della Germania meridionale tentano

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(8 maggio 1985)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto dall'onorevole parlamentare; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.